Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 547
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 17 marzo 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):

Plenaria . . . . . *Pag.* 7

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . *Pag.* 19

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 22

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 27

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 33

6ª - Finanze e tesoro:

Comitato ristretto (Riunione n. 5) . . . . . » 36

Plenaria . . . . . » 37

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 39

11ª - Lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72) . . . . . » 51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . *Pag.* 52
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 185) . . . . . » 57
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 157) . . . . . » 58
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158) . . . . . » 58

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:
Plenaria . . . . . *Pag.* 59

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 120
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Comitato infiltrazioni mafiose . . . . . » 121
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 122
Ufficio di Presidenza . . . . . » 123
Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 124
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 125
Plenaria . . . . . » 125

COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della VIII Commissione della Camera
IANNUZZI

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 283, concernente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti

Il presidente IANNUZZI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione.

Interviene il dottor CANTONE, che svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'incontro.

Prendono poi la parola per formulare quesiti e osservazioni i senatori FILIPPI *(PD)*, CROSIO *(LN-Aut)*, CIOFFI *(M5S)*, Stefano ESPOSITO *(PD)* e i deputati MANNINO *(M5S)*, MASSA *(PD)* e MARIANI *(PD)*

nonché il presidente IANNUZZI, ai quali fornisce risposta il dottor CANTONE.

Il presidente IANNUZZI ringrazia il dottor CANTONE e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 18,35.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (n. COM (2015) 625 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 117)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice per la Commissione giustizia, senatrice STEFANI *(LN-Aut)* – anche a nome del correlatore per la Commissione affari costituzionali, senatore Romano – illustra una proposta di risoluzione con condizioni pubblicata in allegato.

Il senatore CRIMI *(M5S)*, pur ritenendo complessivamente condivisibile lo schema di risoluzione, esprime alcune perplessità sul penultimo capoverso. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno precisare cosa si intenda per «condotte con finalità di terrorismo», in relazione alla misura dell'oscuramento di siti *internet*, per evitare di penalizzare, ad esempio, anche gli operatori dell'informazione. Ritiene preferibile, in particolare, detta-

gliare ulteriormente le finalità della condotta sanzionata, che dovrebbero riguardare, a suo avviso, in modo specifico la propaganda per il reclutamento e l'istigazione alla violenza.

Il relatore ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ritiene che dal testo emerga chiaramente il significato dell'espressione «condotte con finalità di terrorismo». Pertanto, appare perfino superflua la precisazione: «al fine di rispondere alle crescenti minacce poste dal terrorismo internazionale attraverso il *web*». Propone, quindi, di sopprimere l'inciso.

La correlatrice STEFANI *(LN-Aut)* concorda con la proposta di modifica testé illustrata dal correlatore Romano.

La senatrice FINOCCHIARO *(PD)*, presidente della 1ª Commissione, osserva che il capoverso non contiene una norma prescrittiva, ma semplicemente prevede una misura cautelativa qualora, attraverso la rete Internet, si realizzi una propaganda a fini di terrorismo.

Peraltro, anche nella relazione introduttiva alla proposta di direttiva in esame è precisato che «Internet è diventato il canale principale usato dai terroristi per diffondere propaganda e pubbliche minacce, glorificare atti terroristici atroci, come le decapitazioni, e rivendicare la responsabilità degli attentati».

In ogni caso, sarebbe impossibile elencare in modo esaustivo tutte le condotte che con finalità di terrorismo.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* osserva che, in ordine alla formulazione relativa all'oscuramento dei siti *internet* per contenuti inerenti a condotte con finalità di terrorismo, non si pone tanto il problema del riferimento alle «finalità di terrorismo», in quanto su tale questione c'è stata già una copiosa interpretazione giurisprudenziale. A parere dell'oratore il problema riguarda, piuttosto, l'immediatezza dell'oscuramento, cioè l'eventuale impossibilità di evitarlo qualora ciò risulti corrispondere ad esigenze investigative.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* rileva, in primo luogo, che la misura dell'oscuramento dei siti a livello europeo potrebbe risultare insufficiente, dal momento che il contenuto del sito bloccato potrebbe comunque essere ripreso da altri siti *web* in continenti diversi.

In secondo luogo, sottolinea la necessità di inserire, quanto meno nelle premesse della proposta di risoluzione, un riferimento al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, che non dovrebbe venir meno neanche nella lotta al terrorismo. Potrebbe essere così richiamato il punto 19 dei *considerata* della proposta di direttiva in esame, che ricorda altresì i principi riconosciuti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

Il senatore FALANGA *(AL-A)*, esprime perplessità sulla scelta della proposta di direttiva di individuare solo alcune tipologie di reato come ri-

levanti nella prospettiva del contrasto al terrorismo, invece di effettuare una scelta analoga a quella del legislatore italiano prevedendo un regime speciale applicabile a tutti i reati contraddistinti dalle finalità del terrorismo.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* osserva che la formulazione proposta dai correlatori in ordine all'oscuramento dei siti *internet* e alla rimozione di contenuti inerenti a condotte con finalità di terrorismo appare alquanto generica; sarebbe preferibile, a suo avviso, fare un riferimento più specifico alle condotte di sostegno e propaganda delle attività di terrorismo.

Il senatore LUMIA *(PD)* rileva che il riferimento alle finalità di terrorismo è volto a consentire di mettere in atto una più vasta azione di contrasto al fenomeno stesso; ogni eventuale ulteriore restrizione contrasterebbe, in linea di massima, con tale esigenza.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* osserva che l'articolo 5 della proposta di direttiva sancisce, in capo agli Stati membri, il compito di adottare le misure necessarie per assicurare che costituisca reato anche un'azione di sostegno a commettere atti di terrorismo. Propone in ogni caso di approfondire le questioni sottese alla problematica dell'oscuramento dei siti *Internet* e rinviare il voto della proposta di risoluzione ad altra seduta.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* conviene con la proposta del senatore Buccarella in ordine all'opportunità di approfondire le tematiche emerse nel dibattito e, dunque, di rinviare ad altra seduta l'approvazione della risoluzione. In via generale ritiene che, seppure l'oscuramento dei siti *Internet* con riferimento alle condotte di tipo terroristico riguardi il settore amministrativo e non già quello penale, è noto che l'azione amministrativa deve essere svolta nel rispetto del principio di legalità sancito dalla Costituzione e, dunque, non è irrilevante stabilire o meno dei parametri all'interno dei quali tale attività debba essere svolta.

Il relatore ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ritiene che il dibattito sia stato sufficientemente approfondito e, quindi, vi siano le condizioni per procedere alla votazione.

Proprio alla luce delle indicazioni emerse nel corso della discussione, anche a nome della correlatrice Stefani, riformula il penultimo capoverso della proposta di risoluzione come segue: «adottare, a livello europeo, misure di oscuramento dei siti Internet e rimozione di contenuti inerenti a condotte di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo».

Il senatore CRIMI *(M5S)* concorda sulla possibilità di procedere subito alla votazione, per fornire al Governo una indicazione in merito alla

proposta di direttiva in esame, che dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Tuttavia, ribadisce che sarebbe preferibile precisare ulteriormente i presupposti applicativi della misura di oscuramento dei siti *Internet*, stabilendo che la stessa possa essere adottata qualora ricorrano le fattispecie di reato indicate agli articoli 3 e 5 della proposta di direttiva stessa.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* ricorda che il testo in esame non ha valenza di norma primaria. Pertanto, sarebbe preferibile una formulazione quanto più possibile ampia, poiché la portata della norma sarà poi definita all'atto del recepimento nei singoli ordinamenti nazionali.

Pur condividendo i rilievi critici sulla misura relativa all'oscuramento dei siti Internet, sottolinea che, nella proposta di risoluzione, le Commissioni riunite dovrebbero pronunciarsi soltanto sulla effettiva rispondenza dell'atto comunitario ai principi ispiratori e alle finalità del medesimo.

Il senatore ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* concorda con la proposta di procedere alla votazione.

Il sottosegretario MIGLIORE, nel ringraziare per il dibattito particolarmente approfondito, ritiene condivisibile la proposta di risoluzione avanzata dai relatori, con le modifiche proposte.

Sottolinea che il Governo, pur concordando sulla proposta di direttiva, ha recentemente espresso un voto contrario in sede di approvazione dell'orientamento generale del Consiglio GAI sul tema della lotta al terrorismo, non ritenendo sufficientemente adeguate le misure previste.

L'Esecutivo auspica infatti un più deciso rafforzamento degli strumenti per il contrasto del terrorismo, sia con riferimento alla repressione delle modalità di finanziamento, sia in ordine alla necessità di sanzionare non soltanto i viaggi all'estero per fini terroristici, ma altresì quelli di ritorno verso l'Unione europea e i trasferimenti intraeuropei dei *foreign fighters*.

Segnala che, oltre al proselitismo massivo tramite *internet*, desta particolare preoccupazione altresì il fenomeno della radicalizzazione in carcere. Anche a tale riguardo, sarebbe opportuno individuare strumenti di intervento comuni.

Conclude, auspicando che la proposta di risoluzione possa rafforzare la posizione del Governo nell'ambito della negoziazione sulla proposta di direttiva, rispetto alle indicazioni dell'orientamento generale.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il presidente D'ASCOLA mette in votazione la proposta di risoluzione come modificata, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2015) 625 definitivo

Le Commissioni 1ª e 2ª riunite, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 625 definitivo), recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo,

preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,

considerato che:

– gli atti terroristici costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

– è importante disporre di strumenti adeguati per proteggere i cittadini dell'UE e tutti coloro che vivono nell'Unione, nonché idonei ad affrontare le minacce che incombono sull'Unione Europea;

– gli Stati membri devono affrontare in misura crescente i fenomeni terroristici e le condotte preparatorie, preliminari o sintomatiche, quali il moltiplicarsi delle persone che si recano all'estero a scopi terroristici e la minaccia che esse rappresentano al loro ritorno (c.d. combattenti terroristi stranieri), gli attentatori isolati radicalizzati, l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione;

– nel programma legislativo per il 2016, coerentemente con quanto previsto nell'Agenda europea per la sicurezza del 2015, la Commissione europea prospettava una proposta legislativa volta a riesaminare la decisione quadro sul terrorismo 2002/475/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI, al fine di adeguare e modificare le regole di diritto penale vigenti, affrontando il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri e i rischi connessi ai viaggi compiuti nei Paesi terzi per intraprendere attività terroristiche, ma anche le crescenti minacce da parte dei criminali che rimangono in Europa;

– le vittime del terrorismo hanno bisogno di protezione, sostegno e assistenza in funzione delle loro specifiche esigenze; in particolare devono avere immediatamente accesso a servizi professionali e specialistici di sostegno che offrano trattamenti medici e psico-sociali;

– la direttiva 2012/29/UE (recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212), da un lato, stabilisce una

serie di diritti vincolanti per tutte le vittime di reato, dall'altro non prevede alcuna misura specifica per le vittime del terrorismo;

considerato altresì che:

– la risoluzione 2178 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) il 24 settembre 2014, sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici, stabilisce una vasta gamma di misure per combattere il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri e al paragrafo operativo n. 6 specifica che gli Stati membri dell'ONU debbono garantire che le leggi e i regolamenti nazionali prevedano reati gravi sufficienti ad avviare un'azione penale e a irrogare sanzioni penali, per i seguenti atti: recarsi o tentare di recarsi in un Paese terzo al fine di contribuire ad atti terroristici o di impartire o ricevere un addestramento; finanziare tali viaggi; organizzare o facilitare tali viaggi;

– il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo firmato sia dall'Italia che dall'Unione Europea il 22 ottobre 2015, attua alcune disposizioni in materia di diritto penale previste dalla risoluzione UNSCR 2178(2014) e, in particolare, dal paragrafo operativo n. 6. Il Protocollo prevede che siano qualificati come reato i seguenti atti: la partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici; l'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici; i viaggi o i tentativi di intraprendere viaggi all'estero a fini terroristici; la fornitura o la raccolta di fondi che consentono tali viaggi; l'organizzazione o l'agevolazione di tali viaggi. Richiede inoltre alle Parti di rafforzare lo scambio tempestivo di informazioni tra loro;

– il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI/FATF), con riferimento alle sue raccomandazioni del febbraio 2012, relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, ha riveduto la nota interpretativa della raccomandazione n. 5 sul reato di finanziamento del terrorismo, invitando i Paesi a criminalizzare il finanziamento dei viaggi di coloro che si recano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono o di cui hanno la cittadinanza allo scopo di perpetrare, pianificare o partecipare ad atti terroristici o di impartire o ricevere addestramento terroristico;

rilevato che:

– la decisione quadro 2002/475/GAI, che si intende sostituire, considera già reati alcuni atti terroristici (l'esecuzione di attentati terroristici, la partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, la pubblica provocazione, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici), oltre a prevedere norme in materia di concorso, istigazione e tentativo di reati terroristici. Tuttavia, non prevede esplicitamente la qualifica come reato dei viaggi in Paesi terzi a fini terroristici, né prevede esplicitamente che sia qualificato come reato il fatto di ricevere un addestramento a fini terroristici, come previsto dalla raccomandazione UNSCR 2178(2014) e come richiesto dal Protocollo addizionale. Inoltre, la decisione quadro 2002/475/GAI attualmente prevede che sia qualificato come reato il finanziamento del terrorismo soltanto nella misura in cui il finanziamento è for-

nito a un'organizzazione terroristica, ma non anche il finanziamento dei reati di terrorismo, né il finanziamento dei reati, connessi ad attività terroristiche, quali il reclutamento, l'addestramento attivo e passivo, viaggi all'estero a fini terroristici e l'organizzazione o agevolazione di questi ultimi;

– il progetto di direttiva propone quindi di qualificare come reato i seguenti comportamenti: reati terroristici in senso stretto (articolo 3), ossia quelli che già figuravano nell'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GA; reati riconducibili a un gruppo terroristico (articolo 4), pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo (articolo 5), reclutamento e addestramento a fini terroristici (articoli 6, 7 e 8), viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 9), organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 10), finanziamento del terrorismo (articolo 11), furto aggravato, estorsione e produzione di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere un reato terroristico (articoli 12, 13 e 14). La proposta migliora inoltre le disposizioni vigenti in merito al concorso, all'istigazione e al tentativo (articolo 16), nonché le norme sulla giurisdizione (articolo 21), per garantire la coerenza e l'applicazione efficace delle relative disposizioni ed evitare lacune. Inoltre sono rafforzate le norme necessarie affinché siano resi punibili il concorso, l'istigazione e il tentativo di commettere i reati terroristici di cui sopra (articolo 16). È rinviato agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie per garantire che i reati sopra indicati siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate che possano comportare l'estradizione (articolo 17). È altresì demandata agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui (articoli 19 e 20). Quanto all'esercizio della giurisdizione e dell'azione penale, si prevede (articolo 21) che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati terroristici in alcuni casi specifici. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l'azione penale in relazione agli stessi fatti, gli Stati membri collaborano per stabilire quali di essi perseguirà l'autore del reato, per accentrare, ove possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. I restanti articoli trattano della connessione con reati terroristici (articolo 15), delle circostanze attenuanti (articolo 18), e delle disposizioni relative alle vittime del terrorismo (articoli 22-28);

considerato che, nell'ordinamento nazionale, il legislatore ha già introdotto una serie di reati connessi al fenomeno del terrorismo;

esprimono parere favorevole alla Proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea (COM (2015) 625 definitivo), con le seguenti condizioni:

prevedere meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento, con i connessi scambi di informazioni, tra tutte le autorità giudiziarie dei diversi paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo, qualora tale

accertamento coinvolga l'azione di autorità giudiziarie appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione europea;

estendere la competenza della Procura europea anche ai reati di terrorismo, in aggiunta a quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; a tal fine è opportuno prevedere una cooperazione rafforzata, con la partecipazione di almeno nove Stati membri, ai sensi del Trattato di Lisbona; e comunque deve essere realizzata in sede europea una struttura destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni, al fine di contrastare più efficacemente i reati di terrorismo; nelle more, può essere utilizzato più efficacemente il Sistema Informativo *Schengen* (SIS);

armonizzazione a livello europeo con riferimento alla punibilità della condotta di traffico illecito di beni culturali dai paesi in cui operano organizzazioni terroristiche, essendo questa una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo. Il nostro Paese, peraltro, ha sempre attribuito enorme rilevanza a questo tema sia a livello nazionale che internazionale, in particolare nel contesto delle sua partecipazione alle Nazioni Unite;

assicurare la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti investigativi di ricerca della prova, al fine di consentire un rapido svolgimento delle indagini e la perseguibilità dei reati di terrorismo;

adottare, a livello europeo, misure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti inerenti a condotte con finalità di terrorismo, al fine di rispondere alle crescenti minacce poste dal terrorismo internazionale attraverso il web;

con riferimento, infine, all'articolo 21 della proposta di direttiva, concernente la giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale, sulla base del principio di territorialità, specificare le modalità procedurali mediante le quali può essere risolto un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati, ove un reato rientri nella competenza di più Stati membri; a tal fine è opportuno un richiamo alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2015) 625 definitivo (*Doc*. XVIII, n. 117)

Le Commissioni 1ª e 2ª riunite, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 625 definitivo), recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo,

preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,

considerato che:

– gli atti terroristici costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

– è importante disporre di strumenti adeguati per proteggere i cittadini dell'UE e tutti coloro che vivono nell'Unione, nonché idonei ad affrontare le minacce che incombono sull'Unione Europea;

– gli Stati membri devono affrontare in misura crescente i fenomeni terroristici e le condotte preparatorie, preliminari o sintomatiche, quali il moltiplicarsi delle persone che si recano all'estero a scopi terroristici e la minaccia che esse rappresentano al loro ritorno (c.d. combattenti terroristi stranieri), gli attentatori isolati radicalizzati, l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione;

– nel programma legislativo per il 2016, coerentemente con quanto previsto nell'Agenda europea per la sicurezza del 2015, la Commissione europea prospettava una proposta legislativa volta a riesaminare la decisione quadro sul terrorismo 2002/475/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI, al fine di adeguare e modificare le regole di diritto penale vigenti, affrontando il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri e i rischi connessi ai viaggi compiuti nei Paesi terzi per intraprendere attività terroristiche, ma anche le crescenti minacce da parte dei criminali che rimangono in Europa;

– le vittime del terrorismo hanno bisogno di protezione, sostegno e assistenza in funzione delle loro specifiche esigenze; in particolare devono avere immediatamente accesso a servizi professionali e specialistici di sostegno che offrano trattamenti medici e psico-sociali;

– la direttiva 2012/29/UE (recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212), da un lato, stabilisce una serie di diritti vincolanti per tutte le vittime di reato, dall'altro non prevede alcuna misura specifica per le vittime del terrorismo;

considerato altresì che:

– la risoluzione 2178 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) il 24 settembre 2014, sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici, stabilisce una vasta gamma di misure per combattere il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri e al paragrafo operativo n. 6 specifica che gli Stati membri dell'ONU debbono garantire che le leggi e i regolamenti nazionali prevedano reati gravi sufficienti ad avviare un'azione penale e a irrogare sanzioni penali, per i seguenti atti: recarsi o tentare di recarsi in un Paese terzo al fine di contribuire ad atti terroristici o di impartire o ricevere un addestramento; finanziare tali viaggi; organizzare o facilitare tali viaggi;

– il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo firmato sia dall'Italia che dall'Unione Europea il 22 ottobre 2015, attua alcune disposizioni in materia di diritto penale previste dalla risoluzione UNSCR 2178(2014) e, in particolare, dal paragrafo operativo n. 6. Il Protocollo prevede che siano qualificati come reato i seguenti atti: la partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici; l'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici; i viaggi o i tentativi di intraprendere viaggi all'estero a fini terroristici; la fornitura o la raccolta di fondi che consentono tali viaggi; l'organizzazione o l'agevolazione di tali viaggi. Richiede inoltre alle Parti di rafforzare lo scambio tempestivo di informazioni tra loro;

– il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI/FATF), con riferimento alle sue raccomandazioni del febbraio 2012, relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, ha riveduto la nota interpretativa della raccomandazione n. 5 sul reato di finanziamento del terrorismo, invitando i Paesi a criminalizzare il finanziamento dei viaggi di coloro che si recano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono o di cui hanno la cittadinanza allo scopo di perpetrare, pianificare o partecipare ad atti terroristici o di impartire o ricevere addestramento terroristico;

rilevato che:

– la decisione quadro 2002/475/GAI, che si intende sostituire, considera già reati alcuni atti terroristici (l'esecuzione di attentati terroristici, la partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, la pubblica provocazione, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici), oltre a prevedere norme in materia di concorso, istigazione e tentativo di reati terroristici. Tuttavia, non prevede esplicitamente la qualifica come reato dei viaggi in Paesi terzi a fini terroristici, né prevede esplicitamente che sia qualificato come reato il fatto di ricevere un addestramento a fini terroristici, come previsto dalla raccomandazione UNSCR 2178(2014) e come richiesto dal Protocollo addizionale. Inoltre, la decisione quadro 2002/475/GAI attualmente prevede che sia qualificato come reato il finanziamento del terrorismo soltanto nella misura in cui il finanziamento è fornito a un'organizzazione terroristica, ma non anche il finanziamento dei reati di terrorismo, né il finanziamento dei reati, connessi ad attività ter-

roristiche, quali il reclutamento, l'addestramento attivo e passivo, viaggi all'estero a fini terroristici e l'organizzazione o agevolazione di questi ultimi;

– il progetto di direttiva propone quindi di qualificare come reato i seguenti comportamenti: reati terroristici in senso stretto (articolo 3), ossia quelli che già figuravano nell'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GA; reati riconducibili a un gruppo terroristico (articolo 4), pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo (articolo 5), reclutamento e addestramento a fini terroristici (articoli 6, 7 e 8), viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 9), organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 10), finanziamento del terrorismo (articolo 11), furto aggravato, estorsione e produzione di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere un reato terroristico (articoli 12, 13 e 14). La proposta migliora inoltre le disposizioni vigenti in merito al concorso, all'istigazione e al tentativo (articolo 16), nonché le norme sulla giurisdizione (articolo 21), per garantire la coerenza e l'applicazione efficace delle relative disposizioni ed evitare lacune. Inoltre sono rafforzate le norme necessarie affinché siano resi punibili il concorso, l'istigazione e il tentativo di commettere i reati terroristici di cui sopra (articolo 16). È rinviato agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie per garantire che i reati sopra indicati siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate che possano comportare l'estradizione (articolo 17). È altresì demandata agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui (articoli 19 e 20). Quanto all'esercizio della giurisdizione e dell'azione penale, si prevede (articolo 21) che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati terroristici in alcuni casi specifici. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l'azione penale in relazione agli stessi fatti, gli Stati membri collaborano per stabilire quali di essi perseguirà l'autore del reato, per accentrare, ove possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. I restanti articoli trattano della connessione con reati terroristici (articolo 15), delle circostanze attenuanti (articolo 18), e delle disposizioni relative alle vittime del terrorismo (articoli 22-28);

considerato che, nell'ordinamento nazionale, il legislatore ha già introdotto una serie di reati connessi al fenomeno del terrorismo;

esprimono parere favorevole alla Proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea (COM (2015) 625 definitivo), con le seguenti condizioni:

– prevedere meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento, con i connessi scambi di informazioni, tra tutte le autorità giudiziarie dei diversi paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo, qualora tale accertamento coinvolga l'azione di autorità giudiziarie appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione europea;

– estendere la competenza della Procura europea anche ai reati di terrorismo, in aggiunta a quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; a tal fine è opportuno prevedere una cooperazione rafforzata, con la partecipazione di almeno nove Stati membri, ai sensi del Trattato di Lisbona; e comunque deve essere realizzata in sede europea una struttura destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni, al fine di contrastare più efficacemente i reati di terrorismo; nelle more, può essere utilizzato più efficacemente il Sistema Informativo *Schengen* (SIS);

– armonizzazione a livello europeo con riferimento alla punibilità della condotta di traffico illecito di beni culturali dai paesi in cui operano organizzazioni terroristiche, essendo questa una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo. Il nostro Paese, peraltro, ha sempre attribuito enorme rilevanza a questo tema sia a livello nazionale che internazionale, in particolare nel contesto delle sua partecipazione alle Nazioni Unite;

– assicurare la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti investigativi di ricerca della prova, al fine di consentire un rapido svolgimento delle indagini e la perseguibilità dei reati di terrorismo;

– adottare, a livello europeo, misure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti inerenti a condotte di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo;

– con riferimento, infine, all'articolo 21 della proposta di direttiva, concernente la giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale, sulla base del principio di territorialità, specificare le modalità procedurali mediante le quali può essere risolto un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati, ove un reato rientri nella competenza di più Stati membri; a tal fine è opportuno un richiamo alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

280ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ASCOLA apprezzate le circostanze, decide di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) ***AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* fa presente innanzitutto che il Gruppo del Movimento 5 Stelle conviene sull'opportunità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame. Come a suo avviso già emerso dal dibattito fin qui svoltosi, infatti, la Commissione potrà svolgere sicuramente un lavoro più proficuo rispetto all'Assemblea per l'approvazione definitiva di un testo modificato rispetto a quello trasmesso dalla Camera dei deputati, sul quale – pare – possano

convergere maggioranza e opposizione. Nel merito, si sofferma poi sulla formulazione del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge «Mancino», manifestando forti perplessità sull'effettiva applicabilità dell'ultima parte della norma richiamata che – come più volte è stato ripetuto – fa riferimento, per l'accertamento dei fatti, a una sentenza passata in giudicato di un organo di giustizia internazionale ovvero ad atti di organismi internazionali e sovranazionali. Al riguardo – in aggiunta ai profili critici già evidenziati – si domanda quali limiti in concreto implichi per l'autorità giudiziaria interna il dover tener conto dell'accertamento dei fatti svolto da un organismo di giustizia internazionale.

Il presidente D'ASCOLA conviene sulla difficile applicabilità della norma in questione alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo rileva, inoltre, la necessità di riflettere attentamente sui profili attinenti alla conoscibilità del precetto, essendo noto che – a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 sulla illegittimità dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non escludeva dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile – la Corte costituzionale ha più volte ribadito il principio della conoscibilità della norma penale quale presupposto necessario di ogni forma di imputazione, sulla base del combinato disposto degli articoli 25 e 27 della Costituzione.

Il senatore LUMIA *(PD)* osserva che, nel prosieguo dei lavori, la Commissione dovrà a suo avviso concentrare l'attenzione sulla effettiva necessità di correggere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Innanzitutto ritiene che si possa convenire di qualificare di nuovo come come pubblica l'istigazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge «Mancino», per evitare di sconfinare nel reato di opinione. In secondo luogo, per quanto riguarda la nuova formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, ritiene che si possa mantenere il riferimento ai fatti accertati in sentenze passate in giudicato, mentre dovrebbe essere soppresso il riferimento all'accertamento dei fatti da parte di atti di organismi internazionali o sovranazionali dei quali l'Italia è componente, in quanto tale ultima formulazione si presta – come è stato più volte sottolineato – a numerose ambiguità interpretative e a difficoltà applicative. Per quanto riguarda, infine, la modifica concernente la soppressione della riduzione della pena da cinque a tre anni per il reato di istigazione a commettere un delitto, si tratta di verificare in concreto l'impatto di tale previsione rispetto alla recente legislazione antiterrorismo.

Ritiene infine che, alla luce di quanto emerso nel dibattito fin qui svoltosi, si potrà procedere senz'altro con la richiesta di riassegnazione alla sede deliberante del provvedimento in titolo, sulla praticabilità della quale gli sembra ragionevole attendersi un'ampia convergenza.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* conviene sull'opportunità di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1932) ***LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUMIA *(PD)* ritiene che tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione possano convergere sull'opportunità di chiedere alla Presidenza la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in esame. Come è stato già detto, il disegno di legge n. 1932 costituisce il frutto del proficuo lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali e, anche da un punto di vista della cortesia istituzionale, appare conveniente che la proposta legislativa in questione venga approvata il prima possibile dalla Commissione. Peraltro, come a suo avviso emerso dal dibattito fin qui svoltosi, il testo non presenta questioni particolarmente problematiche, tali da dover essere sottoposte al vaglio dell'Assemblea.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, pur non negando la disponibilità del proprio Gruppo, ritiene, tuttavia, necessario svolgere un approfondimento preliminare sull'articolato prima di esprimersi in ordine alla richiesta della riassegnazione in sede deliberante. In particolare osserva che l'articolo 4 reca una modifica al testo unico in materia elettorale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, al fine di estendere l'ambito sanzionatorio anche alle ipotesi in cui con minaccia o con atti di violenza sia ostacolata la libera partecipazione dei candidati alle competizioni elettorali locali. Si domanda quindi se la modifica al testo unico in materia elettorale non possa costituire una preclusione per l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge *de qua*, in quanto il comma 4 dell'articolo 72 della Costituzione prevede la procedura normale di esame per i disegni di legge, tra gli altri, in materia elettorale.

Il presidente D'ASCOLA precisa che la modifica richiamata riguarda il meccanismo sanzionatorio e non già il sistema elettorale *tout court.* Ad ogni modo, prende atto della questione sollevata dal senatore Caliendo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2125) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente CASINI informa che è stato presentato, a firma del relatore Micheloni, l'ordine del giorno G/2125/1/3 (pubblicato in allegato).

Il relatore MICHELONI *(PD)* illustra l'ordine del giorno, che, riaffermando l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, intende tutelare la posizione dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, come residenti iscritti all' Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ovvero come lavoratori frontalieri, e con i proventi di tale attività, già assoggettata a tassazione e contribuzione obbligatorie nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività finanziarie o abbiano acquisito immobili.

Sottolinea che tale esigenza di tutela, avanzata fin dalle fase delle trattative che hanno portato alla stipula del protocollo in esame, non è stata finora fatta propria dal Governo.

Il presidente CASINI informa di aver già sottoposto la questione in via informale al Ministro dell'Economia, ricevendo rassicurazioni sulla sua possibile positiva soluzione.

Il viceministro CASERO esprime una valutazione positiva del testo presentato dal relatore, apprezzando in particolare l'espressa previsione che l'impegno del Governo è richiesto per le somme derivanti da prestazioni lavorative, di carattere sia dipendente che autonomo, svolte all'estero, già assoggettate a tassazione e contribuzione nel Paese estero. Dichiara quindi di accogliere, a nome del Governo, l'ordine del giorno G/2125/1/3.

Il presidente CASINI esprime apprezzamento per la posizione espressa dal rappresentante del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Micheloni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (n. COM (2016) 67 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore VERDUCCI *(PD)* sottolinea che la proposta di decisione in esame riguarda un'iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio per fornire assistenza macrofinanziaria alla Tunisia. Questo tipo di assistenza è uno strumento previsto per rafforzare la stabilità economica e finanziaria sia dei Paesi candidati all'adesione, che dei Paesi coinvolti dalla politica di vicinato, incoraggiando nel contempo l'attuazione di alcune riforme strutturali.

L'iniziativa attuale deriva da una esplicita richiesta del Governo tunisino, e ha il fine di sostenere il Paese africano nei suoi sforzi per il consolidamento del sistema democratico, stanti le perduranti difficoltà della sua economia (in particolare nel turismo, duramente provato dai recenti attentati terroristici), l'instabilità regionale e la congiuntura internazionale negativa.

Ricorda che nel 2013 la Tunisia ha concordato con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) un accordo c.d. *stand-by* (che prevede aiuti in cambio di riforme) per un importo di 1,75 miliardi di dollari, scaduto a dicembre 2015. Al fine di integrare i contributi del FMI, nell'agosto 2013 la Tunisia aveva già ottenuto dall'Unione europea un'assistenza supplementare per un importo complessivo di 300 milioni di euro, sotto forma di prestiti, programma che è tuttora in corso di attuazione.

Esigenze di un ulteriore rafforzamento della stabilità economica hanno indotto la Tunisia a richiedere un nuovo accordo con il Fondo Monetario Internazionale, questa volta della durata di 4 anni, che è attualmente in fase di negoziazione. In parallelo il Paese ha avanzato una nuova richiesta anche all'Unione europea per un ulteriore prestito destinato ad integrare il nuovo programma del FMI e a contribuire ad una maggiore sostenibilità della sua bilancia dei pagamenti.

La modalità di assistenza proposta dalle istituzioni europee consiste in un prestito a medio termine per un importo massimo di 500 milioni di euro, destinato a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento esterno per il periodo 2016-2017, così come rilevato dalla Commissione europea in base alle stime del FMI.

L'assistenza verrebbe messa a disposizione in tre rate: due nel 2016 e una nel 2017, per importi rispettivamente di 200, 150 e ancora 150 milioni di euro. L'intera procedura verrebbe gestita dalla Commissione, che concorderebbe con le autorità tunisine le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui sarebbe subordinato il pagamento di ciascuna rata.

Sottolinea che la necessità di un impegno forte dell'Unione europea a sostegno della fragile democrazia tunisina è largamente condivisa nel Parlamento. Negli ultimi anni l'Europa ha guardato troppo verso nord e verso est, spendendo anche tanto in quelle direzioni, mentre ora deve riportare il suo baricentro verso il Mediterraneo. In questa area la Tunisia ha un ruolo speciale: unica esperienza di successo delle c.d «primavere arabe», è allo stesso tempo il Paese da cui parte il maggior numero di combattenti stranieri che ingrossano le fila del terrorismo, oltre ad essere oggi in prima linea a fronteggiare il caos libico.

Ricorda che, sul provvedimento, la Commissione è chiamata a verificare se siano stati rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità, cui devono ispirarsi le norme comunitarie.

Il principio di sussidiarietà sembra del tutto rispettato nella misura in cui gli obiettivi di sostegno alla Tunisia non possono essere conseguiti nel breve termine in misura sufficiente tramite il solo sostegno dei singoli Stati membri. Tali risultati possono, infatti, essere conseguiti meglio a livello di Unione europea, anche per la necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'aiuto, in sinergia peraltro con gli altri programmi di sostegno esistenti, come lo strumento europeo di vicinato.

La proposta in esame appare conforme anche al principio di proporzionalità, giacché è realizzato ad integrazione di un programma complessivo di supporto che coinvolge in maniera ben più rilevante il FMI.

Lo strumento adottato – assistenza macrofinanziaria a gestione diretta da parte della Commissione – appare in grado di realizzare efficacemente gli obiettivi che ci si propongono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUCIDI *(M5S)* propone che la Commissione possa in tempi brevi esaminare la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativa all'anno 2014 *(Doc.* LXVII, n. 63).

La Commissione conviene.

Il senatore MICHELONI *(PD)* sollecita lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali sul funzionamento delle strutture di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il senatore SANGALLI *(PD)* auspica che tali audizioni siano concentrate sulle principali istituzioni che operano in questo ambito.

La Commissione conviene.

PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROFILI DI DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE IN TEMA DI MATERNITÀ SURROGATA

Il presidente CASINI propone che la Commissione richieda al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sui profili di diritto europeo ed internazionale in tema di maternità surrogata. Pur essendo la disciplina della materia ancora sostanzialmente nazionale, infatti, sia in ambito di Unione europea che in ambito internazionale diverse istituzioni, sia di carattere giurisdizionale che di carattere politico, stanno ormai da qualche anno occupandosi del tema. L'approfondimento di questi profili potrebbe dunque rappresentare un arricchimento della discussione pubblica su un tema tanto delicato.

Nel corso dell'indagine si potrebbero svolgere audizioni di studiosi ed esperti della materia, oltre che di rappresentanti delle associazioni impegnate in questo ambito.

Osserva infine che, qualora altre commissioni competenti pervengano ad analoga deliberazione, la predetta indagine si potrebbe effettuare congiuntamente.

La Commissione unanime conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINE DEL GIORNO N. 2125

G/2125/1/3
IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2125, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio»,

riaffermata l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale,

considerata tuttavia l'esigenza di tutelare la posizione dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, come residenti iscritti all'AIRE ovvero come lavoratori frontalieri, e con i proventi di tale attività, già assoggettata a tassazione e contribuzione obbligatoria nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività finanziarie o abbiano acquisito immobili

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere un'iniziativa legislativa affinché:

– a decorrere dal 1º gennaio 2016, le somme detenute da tali cittadini italiani presso conti correnti bancari esteri, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero (acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE) siano assoggettate ad aliquota non superiore al 3 per cento e a tali somme non si applichino le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2015, n. 187;

– le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia, derivanti da attività lavorative svolte all'estero, non siano assoggettate alla tassazione in Italia qualora già assoggettate a tassazione nel Paese estero, e ad esse non si applichino comunque le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2015, n. 187.

D I F E S A (4ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Esame e rinvio)

In apertura di seduta il presidente LATORRE rammenta che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 26 aprile. Poiché tuttavia tale termine si trova a coincidere con la scadenza di quello per l'esercizio della delega, sottolinea l'opportunità di concludere l'esame entro la metà del mese di aprile.

Ipotizza inoltre l'effettuazione –congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati- di un ciclo di audizioni informali, che includa il Consiglio centrale di rappresentanza militare e i sindacati del personale civile.

Invita contestualmente i rappresentanti dei Gruppo a far pervenire alla presidenza eventuali proposte al riguardo (da concordare, ovviamente, con la Presidenza della Commissione difesa della Camera dei deputati).

La Commissione conviene.

Il relatore VATTUONE *(PD)* introduce quindi il provvedimento, che dà attuazione all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge delega n. 244 del

2012 (di revisione in senso riduttivo dello strumento militare nazionale). Tale legge ha infatti previsto che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, da essa discendenti, potesse adottare disposizioni integrative e correttive secondo le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, principalmente introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Precisa quindi che lo schema di provvedimento è volto unicamente a dare compiuta attuazione agli obiettivi già definiti dalla legge delega, che hanno delineato una profonda revisione dello strumento militare attraverso interventi sia sulle strutture organizzative, da contrarre entro il 2019 almeno del 30 per cento, sia sulle dotazioni organiche del personale militare e civile, da ridurre entro il 2024 rispettivamente da 170.00 a 150.000 e da circa 30.000 a 20.000 unità. Lo scopo ultimo di tale revisione è un riequilibrio del bilancio della Difesa che consenta di portare tendenzialmente al 50 per cento la percentuale delle spese relative al personale, oggi sensibilmente più elevate, per redistribuire i risparmi a favore dei settori dell'esercizio e dell'investimento, che hanno subito nel tempo penalizzanti tagli. Nelle norme delegate all'esame – precisa – non risultano introdotte misure anticipatorie né del riordino dei ruoli del personale delle Forze armate – previsto, in un contesto di equiordinazione con le Forze di polizia, dalla nuova, separata delega recata dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (inserita nel medesimo articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012) – né tanto meno dei contenuti del Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa.

Lo schema di provvedimento – prosegue l'oratore – è stato illustrato dall'Amministrazione interessata anche alle organizzazioni sindacali del personale civile e al Consiglio centrale di rappresentanza militare, che hanno avuto così modo di formulare alcune proposte, in parte recepite insieme a quelle di tutti i Ministeri concertanti. Degna di nota è, ad esempio, l'estensione del possibile finanziamento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale militare e dei fondi per la produttività del personale civile con i risparmi da accertare anno per anno. Dal punto di vista finanziario, come peraltro precisato nella relazione tecnica, è poi garantita la neutralità finanziaria delle disposizioni introdotte per disciplinare le tappe del conseguimento delle nuove dotazioni organiche, attraverso un bilanciamento tra norme di natura transitoria che comportano oneri, in quanto volte a favorire la gestione delle eccedenze con strumenti che incoraggino le fuoriuscite a domanda, e norme che comportano comunque risparmi, formo restando il raggiungimento degli obiettivi finanziari a regime.

Rileva quindi che lo schema di decreto è suddiviso in due capi ripartiti in 14 articoli. In particolare, il Capo I contiene le modifiche in materia organizzativa e si collega alle finalità del decreto legislativo n. 7 del 2014, mentre il Capo II riguarda il personale civile e militare della Difesa, nei

settori del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell'avanzamento, e si ricollega al decreto legislativo n. 8 dello stesso anno.

Con riferimento alle misure di cui al Capo I, osserva che le disposizioni in esso recate mirano a introdurre interventi marginali rispetto all'ampiezza del programma di rimodulazione degli assetti organizzativi delle Forze armate previsto dagli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare. Le norme interessano per lo più l'Esercito, inducendo effetti maggiormente razionalizzanti e incrementando i positivi risultati in termini di percentuale di riduzione minima (30 per cento) imposto dalla legge di delega.

Sono infatti previste, complessivamente, una soppressione e cinque riconfigurazioni in più rispetto al programma originario, che già superava la menzionata percentuale, e in tale contesto vengono eliminate le filiere dei comandi (di vertice e intermedi) delle aree funzionali, mirando a gestire in chiave unitaria l'approntamento e il mantenimento dell'efficienza operativa e i concorsi sul territorio nazionale, nonché a garantire la disponibilità di un adeguato numero di comandi di divisione, in grado di sostenere la proiettabilità di medio periodo, assicurando continuità nell'impiego e nell'azione di comando.

Sempre al Capo I vengono inoltre introdotte misure in materia di immobili militari, volte alla razionalizzazione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli stessi, tra cui la previsione dell'adozione biennale, anziché annuale, del decreto di gestione degli alloggi, la limitazione del diritto di prelazione al solo conduttore proprietario di altra abitazione nella provincia, la possibilità per il personale militare e civile della Difesa di partecipare alle aste a prescindere dalla titolarità di altro alloggio nella provincia nonché di scomputo dal prezzo di acquisto degli oneri riferiti agli investimenti effettuati dal concessionario nell'ipotesi della cosiddetta «concessione di valorizzazione» o «d'onore», istituto recato dal decreto legislativo n. 7 del 2014.

Con riferimento, poi, agli interventi in materia di personale di cui al Capo II, rileva che sono mirati a perfezionare l'impianto normativo già costituito, senza introdurre novità rilevanti, per incrementarne l'omogeneità. Evidenzia, al riguardo, l'unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali della Marina militare nel Corpo del genio della Marina (articoli 2 e 3), nonché il complesso intervento di cui all'articolo 4, comma 1, volto a dare attuazione a un atto di indirizzo parlamentare (ordine del giorno G/1577-B/13/1, presentato in Commissione affari costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015) per conseguire, soprattutto attraverso la sostituzione dell'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare (recentemente riformulato dalla legge n. 124 del 2015), un pieno allineamento tra la disciplina del codice stesso in materia di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale con quella prevista per tutti i pubblici dipendenti civili dall'articolo 55-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo però conto della peculiarità dello *status* militare in relazione a compiti e funzioni.

Un secondo intervento ispirato alle indicazioni del Parlamento è poi quello disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, che modifica l'articolo 1084 del codice ovviando al vuoto normativo determinatosi a seguito dell'abrogazione, con la legge di stabilità per il 2015, dell'articolo 1076 del codice stesso, che di fatto aveva escluso i soli ufficiali in servizio permanente dal beneficio della promozione al grado superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio in caso di decesso o permanente inidoneità al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative.

Di rilievo, ancora, risultano l'abrogazione, all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, in ordine alla possibilità di conferimento del grado di colonnello a un'aliquota di tenenti colonnelli prossimi ai limiti di età non promossi nelle precedenti ordinarie procedure di avanzamento (tenenti colonnelli a disposizione), che genera significativi risparmi di spesa, nonché la modifica degli articoli 2229 e 2230 del codice, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettere *e)* e *d)*, tesa a potenziare uno degli strumenti di gestione delle eccedenze già previsti, ossia il collocamento anticipato in ausiliaria a domanda di un contingente predeterminato di personale militare.

Evidenzia, inoltre, l'introduzione nel codice dell'articolo 206-*bis* (articolo 12, comma 1, lettera *a))*, che impone l'assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all'estero con l'intento di salvaguardare la salute dell'interessato e della collettività, in linea con i principi costituzionali. Infatti l'intervento coniuga il precetto di cui all'articolo 32 della Costituzione con un altro principio garantito dall'articolo 52 della stessa, ossia il dovere di difesa della Patria, che presuppone la piena funzionalità dello strumento militare quale elemento fondante dello Stato.

Si sofferma, infine, sulle disposizioni recate dall'articolo 14, che prevede un'incisiva razionalizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi militari di vertice riservando le procedure di nomina più complesse (che si sviluppano attraverso la deliberazione del Consiglio dei ministri e la decretazione del Presidente della Repubblica) riferite attualmente a 26 fattispecie, alle sole cariche apicali, che con l'entrata in vigore del provvedimento risulteranno soltanto 12 (identificandosi con quelle che per la scelta dell'interessato presuppongono profili di alta discrezionalità politica).

Conclude sottolineando – del pari – l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni.

Il presidente LATORRE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* invita la Commissione a soffermarsi sulle tematiche sottese all'articolo 12 dello schema di decreto. Sulla delicata materia della profilassi sarebbe infatti opportuno effettuare un approfondimento tenendo conto delle risultanze dei lavori effettuati, nel corso della scorsa legislatura, dalla Commissione di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il

personale militare italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno.

Relativamente alle disposizioni sul genio navale, osserva che, nelle more della riduzione del naviglio a disposizione della Marina, dovrebbe comunque essere assicurata l'efficienza dei reparti logistici, impedendo che anticipate riduzioni di personale possano compromettere l'efficacia dello strumento.

Conclude invitando la Commissione a valutare attentamente le tematiche sottese alla disciplina dei vertici dell'Arma dei carabinieri, in particolare tenendo conto del disegno di legge n. 1371 relativo all'abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza, attualmente all'esame della Commissione.

Il senatore Mario MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))* chiede delucidazioni sull'articolo 14 del provvedimento, relativo alla nomina dei vertici militari.

Il senatore Luciano ROSSI *(AP (NCD-UDC))*, nel concordare sulla necessità di effettuare un ciclo di audizioni, auspica che la razionalizzazione dello strumento militare sia effettuata in modo da mantenere l'efficienza del medesimo.

Il senatore MARTON *(M5S)* sottolinea la necessità di approfondire i riflessi delle disposizioni che interessano il poligono di Salto di Quirra.

Il relatore VATTUONE *(PD)* rileva innanzitutto che le tematiche sollevate dai senatori Battista e Marton potranno essere approfondite nell'ambito di specifiche audizioni.

Precisa quindi che l'articolo 14 dello schema di decreto novella le disposizioni della legge n. 13 del 1991 che, nell'individuare gli atti di emanazione del Presidente della Repubblica, fanno espresso riferimento alla nomina del Capo di Stato maggiore della difesa, del Segretario generale della difesa e dei Capi di Stato maggiore delle tre Forze armate.

Nel dettaglio, la normativa vigente viene sostituita da una previsione che riserva la nomina con decreto del Presidente della Repubblica alle sole altre cariche delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, peraltro, già prevede tale procedura.

È prevista, contestualmente, la soppressione delle disposizioni in base alle quali spetta al Presidente della Repubblica la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale, che saranno pertanto nominati con semplice decreto ministeriale.

Il senatore PEGORER *(PD)* invita la Commissione a soffermarsi sulla delicata tematica della gestione del patrimonio abitativo della Difesa, che necessiterebbe di essere approfondita con l'audizione delle autorità amministrative competenti sul punto.

Il presidente LATORRE, nel ricordare che le proposte di audizione dovranno comunque essere concordate con la presidenza dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno dell'interrogazione n. 3-02055, sul recupero delle salme di tre pescatori al largo delle coste siciliane, stigmatizzando profondamente l'atteggiamento assunto dal Governo, a suo avviso dichiaratamente volto a eludere la risposta, a ledere – di conseguenza e ingiustificatamente – le prerogative parlamentari e a mancare di rispetto alla particolare e dolorosa vicenda umana presa in considerazione dal citato atto di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle ore 9,05.

B I L A N C I O (5ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

547ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015***

(Relazione alla 14ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* illustra la seguente bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con i seguenti presupposti: che la stima dell'onere derivante dall'estensione del gratuito patrocinio prevista dall'articolo 7 sia stata calcolata in modo prudenziale dato che l'estensione di questo tipo di assistenza tende ragionevolmente ad un ampliamento della platea dei soggetti che vi faranno ricorso; che la perdita di gettito associata all'articolo 8 sia trascurabile ancorché non limitata ai soli studenti stranieri; che l'attribuzione al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie della veste di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni possa essere svolta senza indennità stipendiali aggiuntive e che pertanto non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Interviene il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)*, evidenziando come la citata tematica delle indennità stipendiali del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie presenti aspetti problematici che potrebbero, se approvati, essere oggetto di contestazioni giudiziali in un secondo momento.

Sul punto conviene il senatore AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))* proponendo di trasformare il relativo presupposto in una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Verificato che anche per il Governo non vi sono obiezioni sul punto, il RELATORE propone di modificare il parere come segue: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con i seguenti presupposti: che la stima dell'onere derivante dall'estensione del gratuito patrocinio prevista dall'articolo 7 sia stata calcolata in modo prudenziale dato che l'estensione di questo tipo di assistenza tende ragionevolmente ad un ampliamento della platea dei soggetti che vi faranno ricorso; che la perdita di gettito associata all'articolo 8 sia trascurabile ancorché non limitata ai soli studenti stranieri; e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'inizio del comma 4 dell'articolo 16, delle seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».«.

Le senatrici COMAROLI *(LN-Aut)* e BULGARELLI *(M5S)* intervengono per preannunciare il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* illustra, quindi, gli emendamenti e i subemendamenti presentati al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.2, 10.7, 11.1, 19.0.3 e i relativi subemendamenti 19.0.3/1 e 19.0.3/4.

Segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.1, 10.6, 11.2, 13.1, 5.3 e il relativo subemendamento 5.3/1, 14.0.1 e 14.0.1 (testo 2). Osserva inoltre che occorre valutare la portata normativa delle proposte 13.2 e 19.0.1 e che occorre infine valutare gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 19.0.2. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di approfondire le proposte del Relatore per poter esprimere il parere del Governo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* interviene facendo presente che, in relazione alla convocazione della Commissione nel pomeriggio, è previsto in contemporanea lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea. È vero che è stato espressamente stabilito che la 5ª Commissione possa riunirsi in costanza dei lavori d'Assemblea per l'espressione dei pareri sul disegno di legge n. 1870, riguardante il Terzo settore, impresa sociale e servizio civile universale, tuttavia – considerata la delicatezza delle attività assegnate alla Commissione bilancio – ritiene che sarebbe quanto mai opportuno in tale ipotesi riunire la Commissione solo con il consenso di tutti i membri.

Al riguardo, il senatore AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))* segnala la possibilità per la Commissione di riunirsi, una volta terminate le previste votazioni in Assemblea, durante la fase di discussione generale del citato disegno di legge n. 1870.

Il presidente TONINI propone, pertanto, di sospendere i lavori per riprenderli in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 12,10.

Il PRESIDENTE, ringraziando il vice ministro Morando per la sua presenza in Commissione, fa tuttavia presente che in Assemblea stanno per effettuarsi votazioni che rendono impossibile l'ulteriore prosecuzione della seduta. Poiché non è prevedibile l'orario di conclusione di tali votazioni, ciò rende impossibile anche lo svolgimento della seduta pomeridiana, alla quale, peraltro, il rappresentante del Governo avrebbe difficoltà a partecipare poiché impegnato presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 1473 e connessi

Riunione n. 5

Relatore: MOSCARDELLI *(PD)*

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,15

(22) ***ZELLER ed altri. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(25) ***ZELLER e BERGER. – Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà***

(33) ***ZELLER ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare***

(153) ***Laura BIANCONI. – Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(167) ***Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico***

(341) ***DE POLI. – Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità***

(569) ***BITONCI. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità***

(773) ***Emanuela MUNERATO. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia***

(924) ***Ornella BERTOROTTA ed altri. – Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose***

(1161) ***Raffaela BELLOT. – Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(1198) ***D'ANNA. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia***

(1473) ***LEPRI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico***

(2066) ***SCHIFANI ed altri. – Misure per il sostegno della famiglia***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Plenaria

335ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(22) ***ZELLER ed altri. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(25) ***ZELLER e BERGER. – Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà***

(33) ***ZELLER ed altri. – ;Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare***

(153) ***Laura BIANCONI. – Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(167) ***Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico***

(341) ***DE POLI. – Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità***

(569) ***BITONCI. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità***

(773) ***Emanuela MUNERATO. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia***

(924) ***Ornella BERTOROTTA ed altri. – Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose***

(1161) ***Raffaela BELLOT. – Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(1198) ***D'ANNA. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia***

(1473) ***LEPRI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico***

(2066) ***SCHIFANI ed altri. – Misure per il sostegno della famiglia***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio 2015.

Il relatore MOSCARDELLI *(PD)* dà conto degli esiti dei lavori del Comitato ristretto, che nella seduta di oggi ha convenuto circa l'opportunità di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 1473, in ragione del suo carattere organico e considerando che la Commissione potrà valutarne l'eventuale integrazione tenendo conto delle sensibilità alla base degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene con la proposta; il disegno di legge n. 1473 è dunque adottato quale testo cui riferire gli eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la prossima settimana il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante riforma del credito cooperativo, sarà prevedibilmente licenziato dalla Camera dei deputati. La Commissione disporrà di conseguenza di tempi limitati per l'esame del provvedimento, anche tenuto conto l'avvio della discussione in Assemblea è stato fissato al 5 aprile prossimo.

Anticipa quindi che l'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana comprenderà il seguito dell'esame del disegno di legge n. 57, dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1473 e connessi e dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, nonché l'esame degli atti comunitari relativi al sistema europeo di assicurazione dei depositi e del disegno di legge n. 1328-B, assegnato in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La termina inizia alle ore 14,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

220ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

indi del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

Il senatore CASTALDI *(M5S)* interviene per associarsi alle dichiarazioni del presidente Mucchetti, svolte nella seduta precedente, auspicando anch'egli risposte tempestive da parte del Governo sulle questioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, n. 2085, ricordando la fattiva collaborazione assicurata dal sottosegretario Gentile.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico GENTILE risponde all'interrogazione a prima firma del senatore Di Biagio, n. 3-02629 sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche, che trae spunto dal tragico incidente verificatosi nel fiume Brenta, lo scorso 19

febbraio, quando un *team* di sommozzatori del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato, insieme al personale dei Vigili del Fuoco, era impegnato nell'attività di ricerca del corpo della signora Isabella Noventa.

Uno dei sommozzatori della Polizia di Stato, in forza alla questura di La Spezia, è rimasto incastrato nelle chiuse del condotto del canale, mentre era immerso in perlustrazione. In base agli elementi acquisiti dal Ministero dell'interno risulta che il *team* in questione ha operato seguendo le linee guida previste nelle «Disposizioni sull'attività subacquea della Polizia di Stato», che hanno come riferimento di base, analoghe disposizioni vigenti per i sommozzatori delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia. In merito alle concrete modalità esecutive dell'intervento, poi tragicamente conclusosi con il decesso dell'ispettore superiore della Polizia di Stato Rosario Sanarico, il Ministero dell'interno ha fatto presente che sono in corso indagini da parte della competente Procura della Repubblica di Padova, coperte da segreto istruttorio e rispetto alle quali il Governo non è quindi, allo stato attuale, in grado di fornire ulteriori elementi. L'evento descritto, che purtroppo non è l'unico verificatosi negli ultimi anni, sottolinea l'importanza e l'esigenza di definire norme efficaci da inserire nell'ambito di una regolamentazione del settore che attualmente non ha un preciso quadro normativo di riferimento.

Tale intervento normativo dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per le leggi regionali, i regolamenti e le ordinanze di organi centrali rivolte ai Comandi periferici (Capitanerie di Porto, Polizia, ecc).

Per avvalorare la necessità di un intervento normativo, basti pensare solamente che, se non fosse stato per il decreto «Cresci-Italia» del gennaio 2012, che ha introdotto per i lavori subacquei come norma di buona regola la norma UNI 11366, non vi sarebbe stata una norma tecnica specifica che indicasse i metodi, i requisiti per il personale, i requisiti per la formazione professionale e le procedure di sicurezza per le attività subacquee professionali.

L'adozione di un intervento normativo settoriale risulta quindi sempre più necessaria per adeguare il quadro normativo nazionale a quello degli altri Paesi europei.

Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, sostiene fortemente il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, attualmente all'esame della Commissione industria del Senato e, anche al fine di assicurarne una celere approvazione, manifesta fin d'ora la propria disponibilità, qualora maturassero i presupposti a livello parlamentare, a dare il proprio assenso affinché l'esame del provvedimento prosegua in sede deliberante.

Interviene in replica il senatore DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))* il quale, nel dichiarasi soddisfatto della risposta fornita, si dice commosso e al contempo indignato, affrontando ancora una volta una tematica così dolorosa e complessa, in occasione della morte di un servitore dello Stato. Rileva il moltiplicarsi di eventi avversi legati all'attività subacquea, che sono spesso l'epilogo di attività lavorative o di semplici momenti di svago; al riguardo, egli ha da tempo maturato la convinzione che sia indi-

spensabile una legge quadro nazionale che consenta di superare le lacune di una normativa frammentata, inconsistente e carente. Il *deficit* di sicurezza, l'assenza di vincoli certi a cui attenersi per poter espletare nel migliore dei modi l'attività di *diving* in generale, rappresenta a suo giudizio una delle cause più ricorrenti di evento avverso nelle attività subacquee.

Con l'interrogazione riferita al caso del sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, deceduto nell'espletamento del proprio dovere, egli ha inteso richiamare l'attenzione all'esigenza di garantire maggiore sicurezza nelle attività subacquee. Dopo aver richiamato le circostanze in cui si è verificato il decesso dell'ispettore Sanarico, da cui emerge chiaramente una carenza di garanzie di sicurezza operativa, segnala come questa ennesima tragedia si collochi in un *trend* drammatico che ha registrato 13 casi assimilabili nel solo 2015 e sottolinea ancora una volta l'esigenza di procedere in tempi celeri a una razionalizzazione dell'intera materia. Dalla scorsa legislatura è stato avviato un tavolo tecnico in materia, le cui conclusioni sono alla base del disegno di legge, Atto Senato n. 320, qualificato dagli addetti ai lavori come rivoluzionario e incentrato sull'esigenza di garantire la sicurezza senza pregiudicare la libertà di operare e di lavorare. Tale proposta intende offrire una disciplina coerente con la normativa internazionale e assicurare la tutela del diritto-dovere di accesso, da parte di tutti, alla sicurezza antinfortunistica.

Conclude ringraziando il sottosegretario Gentile per la sua risposta, che offre un segnale importante non solo per i tanti lavoratori del settore, ma anche per le famiglie delle vittime. Occorre ovviare all'assenza di un quadro normativo a livello nazionale che rischia di complicare anche le relazioni economiche e commerciali con gli altri *competitor* in Europa; auspica, in conclusione che si possa concludere celermente l'*iter* del disegno di legge in materia, n. 320, al fine di dare al mondo dell'associazionismo, ai lavoratori e ai tanti appassionati in Italia un riferimento normativo che dia sicurezza e opportune garanzie nel settore.

La presidente PELINO ringrazia quindi il sottosegretario Gentile e dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che i senatori Compagnone e Sibilia hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 3.100/29 e che

il senatore Scilipoti Isgrò ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.100/4, 3.100/20, 3.100/21, 3.100/22, 3.100/24, 3.100/29 e 3.100/29.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato 7 emendamenti e che il Governo ha presentato un emendamento, pubblicati in allegato.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tali emendamenti è fissato per le ore 12 di martedì 22 marzo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

19.0.100
I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Qualora un soggetto decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione Europea deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, alla data di effettiva operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicata dai decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'Ispettorato stesso, indicando i lavoratori coinvolti;

b) al Ministero dello sviluppo economico indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia registro pubblico delle opposizioni".

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dalla data di effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di

10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ove la mancata informazione di cui agli articoli 4 e 5 integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione".

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un *call center*, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *f)* e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del *call center*. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente".

2. La comunicazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è effettuata all'Autorità garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al comma 3 dell'articolo 24-*bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "Paesi esteri" sono sostituite con "Paesi che non siano membri dell'Unione Europea" e la parola "aziende" con "soggetti".

4. Ai comma 4 e 5 dell'articolo 24-*bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "'Paese estero" sono sostituite con "Paese che non sia membro dell'Unione europea".».

34.200

I RELATORI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di "*close-out netting*" prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consi-

glio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione o di liquidazione anche se di natura concorsuale nei confronti di una delle parti.

7. Ai fini della presente legge, per clausola di "*close-out netting*" deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo.».

34.0.100

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3-*bis*. Nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Le modalità di cui al periodo pre-

cedente si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-*quater*. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 5 luglio 2012".

2. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1 luglio 2016".».

40.0.100

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligoa restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Nella procedura di vendita e ricollocazione del bene il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

4. Ai fini di cui al comma 3, salvo il patto contrario con l'utilizzatore, in caso di immobile il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene decorso un congruo termine dalla comunicazione all'utilizzatore dell'importo che prevede di ricavare dalla vendita o da altra collocazione e le relative modalità di pagamento, e in assenza di un'offerta irrevocabile e migliorativa di acquisto del bene da parte di un terzo acquirente per il tramite dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

42.100

I RELATORI

Al comma 3 sono apportate le seguente modificazioni:

1. sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della corte d'appello se tale distretto comprende più regioni"».

2. sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni".».

3. dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«c-*bis)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 82.

1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all' ultimo periodo del secondo comma dell' articolo 26".».

42.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

''4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.'';

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

"Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria".'».

47.0.100

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Esercizio attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

52.0.300

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Soppressione del Consorzio Infomercati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,

convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

2. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera *h)*, dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a)*, *h)*, *l)* ed *m)* del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 1, la successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 1 e 2».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

328ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri: Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) ***BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***
(Parere alla 11ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE *(PD)*, in sostituzione della relatrice Silvestro, illustra i disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 2232 prevede interventi di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave – non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità – prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Si prevede che tali misure siano adottate previa predisposizione o aggiornamento di un progetto individuale e siano assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare, mediante la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

L'articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente, destinatari

delle previste misure di assistenza, cura, e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Il testo prevede che siano agevolate anche le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore dei disabili.

L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m)* della Costituzione. È previsto che tale definizione avvenga nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che ha rimesso alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni *standard* nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei sevizi offerti. Viene comunque stabilito che, nelle more del completamento del procedimento di cui al citato articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti gli obbiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

L'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto col Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. È demandata alle regioni la definizione dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.

Ai sensi dell'articolo 4, il Fondo è destinato all'attuazione degli obbiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, ossia: realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle leggi regionali, realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali

emergenze, sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. È previsto che al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possano concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato. In proposito, la relatrice ricorda che il comma 400 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari.

L'articolo 5, intervenendo sull'articolo 15, comma 1, lettera *f)* del TUIR, stabilisce che, a decorrere dal 2015, è elevato da 530 euro a 750 euro l'ammontare massimo di spesa detraibile relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992 (comma 1). Alla copertura dei relativi oneri – valutati in 35,7 milioni per l'anno 2016 e in 20,4 milioni a decorrere dal 2017 – si provvede ai sensi del successivo articolo 9 del provvedimento in esame (comma 2).

L'articolo 6 disciplina l'istituzione di un *trust* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie.

Per quanto attiene al comma 1 dell'articolo in questione, la Relatrice evidenzia la necessità di un chiarimento sulla portata applicativa delle agevolazioni fiscali e delle esenzioni, sottolineando che con il comma 2 si condizionano le esenzioni al fatto che il *trust* persegua come finalità l'inclusione sociale.

Le ulteriori condizioni richieste per fruire delle esenzioni sono stabilite dal comma 3. I successivi commi da 4 a 8 dispongono sui trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust*, sul conferimento di immobili nei *trust* in favore di disabili gravi e sulla deducibilità dal reddito complessivo delle donazioni effettuate nei confronti del *trust*.

Gli articoli 7 e 8 prevedono l'avvio di campagne informative sulla diffusione della conoscenza delle disposizioni del provvedimento e la presentazione di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione di esse.

L'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria.

Quanto al disegno di legge n. 292, la Relatrice fa presente che il provvedimento prevede, come forma di sostegno, un assegno mensile in favore dei soggetti affetti da disabilità grave privi di supporto familiare, di importo pari a 800 euro.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(302) ***DE POLI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni***

(1019) ***FAVERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana***

(1151) ***PAGLIARI ed altri. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere***

(1789) ***CONSIGLIO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***

(1907) ***AIELLO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana(LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* premette che, alla luce della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità, ogni iniziativa legislativa a beneficio delle persone con disabilità uditiva è meritevole di attenta valutazione e se del caso di promozione.

In particolare, per quanto attiene alla lingua dei segni, esprime l'avviso che essa non debba essere configurata come lingua di una minoranza ma bensì come il principale strumento di comunicazione alternativo alla lingua parlata, senza peraltro dimenticare i progressi tecnologici nel campo dei dispositivi per i sordi. In proposito, ritiene che debba essere rafforzata la libertà di scelta delle persone circa gli strumenti da adottare per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Reputa altresì necessario che il testo chiarisca come debbano essere formati gli assistenti alla comunicazione, se del caso demandando ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione dei percorsi formativi e le modalità di certificazione delle relative competenze.

Più in generale, segnala che diverse disposizioni a tutela delle persone sorde sono recate dalla legge n. 104 del 1992, disposizioni rispetto alle quali bisognerebbe evitare sovrapposizioni.

In conclusione, sottolinea che le iniziative legislative in materia di sostegno alle persone affette da disabilità uditiva dovrebbero perseguire il fine ultimo dell'inclusione, evitando di creare, al di là delle intenzioni, le condizioni per un ulteriore isolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza nella riunione tenutasi ieri, nel corso della prossima settimana i lavori della Commissione, in sede plenaria, si concentreranno sull'esame in sede consultiva dei disegni di legge concernenti la lingua dei segni e il cosiddetto «dopo di noi», nonché sull'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1324 e connessi. Soggiunge che si svolgeranno altresì, in sede di Ufficio di Presidenza, ulteriori audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sui disegni di legge n. 2224 e connessi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi il 18 febbraio, il 10, il 15 e il 16 marzo, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione. In particolare, hanno consegnato documenti: Rete consumatori Italia (Assoutenti, Casa del consumatore, Codici); Società italiana di medicina legale; Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva; Associazione italiana ospedalità privata (AIOP); Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche (FNCO); Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM); CGIL (area contrattuale politiche della salute); Fondazione Allineare sanità e salute; i professori Davide Ferrara e Donato Nitti dell'Università degli Studi di Padova; Società italiana di ortopedia e traumatologia (SIOT); OTODI (Ortopedici traumatologi ospedalieri italiani); Associazione sindacale chirurghi ortopedici (NUOVA ASCOT); Fondazione per educazione e management in ortopedia (FEMOR); Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri italiani (AOGOI); Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 185

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 17 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E NATURA DEL MARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, SUI RECENTI AVVENIMENTI CHE HANNO INTERESSATO LA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DEL COMITATO DI SALVAGUARDIA DELLA SPIAGGIA DEL PILONE, DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE (AIP) E DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE (AQP), SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CHE INTERESSANO LA LOCALITÀ PILONE, NEL COMUNE DI OSTUNI

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICHELONI

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dei Patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti all'estero: seguito dell'esame del documento conclusivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del documento conclusivo sospeso nella seduta del 2 marzo.

In apertura di seduta il presidente MICHELONI *(PD)* informa di avere ricevuto una lettera da parte del patronato INCA-CGIL in merito alla questione del licenziamento del dottor Pappagallo e in nottata una e-mail di quest'ultimo. Entrambi i documenti sono stati inoltrati ai componenti del Comitato. Fatte le necessarie verifiche quel passaggio nel testo della bozza di documento conclusivo potrebbe avere qualche lieve modifica.

Informa inoltre di avere inserito nel testo in esame, allegato al resoconto della seduta odierna, le domande rivolte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto alle quali si è in attesa di risposta che, comunque, fino a questa mattina non è arrivata. Tali domande risultano al punto 6 della bozza di documento conclusivo. Si ricorderà infatti che i lavori di questo Comitato avevano consentito di approvare il testo del documento fino al punto 5.

Propone, da ultimo, che ove non giungessero le risposte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai suddetti quesiti – tale era peraltro l'intesa raggiunta in seno a questo Comitato nel corso dell'ultima seduta – la bozza di documento conclusivo si possa considerare acquisita e che l'ultimo passaggio possa essere rappresentato dalla sua approvazione finale da svolgere la settimana prossima.

La senatrice MUSSINI *(Misto)*, nell'esprimere condivisione rispetto alle proposte del Presidente, sottolinea come le integrazioni contenute nel testo nella sua versione attuale costituiscano una mera integrazione sul piano informativo.

Il senatore DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*, nel ricordare, come ha giustamente rilevato il Presidente, che il Comitato aveva deciso nel corso dell'ultima seduta, di considerare acquisito il testo finale del documento fatte salve le eventuali comunicazioni del Ministero del lavoro, esprime assenso rispetto alle proposte del Presidente.

Il senatore PETROCELLI *(M5S)* ricorda, nell'esprimere condivisione rispetto al punto di vista espresso dal senatore Dalla Tor, che effettivamente nel corso della discussione durante l'ultima seduta del Comitato, il testo del documento era stato considerato acquisito nei suoi elementi principali.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* sottolinea l'importanza che, ove giungessero, il documento finale tenga conto delle risposte del Ministero rispetto ai quesiti riportati nella versione attuale del documento stesso. Chiede una precisazione riguardo a quella indicazione «ad oggi» contenuta verso la fine del secondo paragrafo del punto 6.

Il senatore PAGANO *(AP (NCD-UDC))* accoglie favorevolmente le proposte del Presidente mettendo in evidenza che il documento dovrà essere il più esaustivo possibile.

Il presidente MICHELONI, nel ringraziare i colleghi per il contributo dato al dibattito odierno, e nel precisare che quella espressione «ad oggi» evocata dal senatore Arrigoni verrà sostituita con l'indicazione puntuale della data di approvazione del documento finale, propone dunque che – sempreché non giungessero elementi nuovi da parte del Ministero del lavoro – la bozza del documento conclusivo sia sottoposta all'approvazione del Comitato la prossima settimana.

Il seguito dell'esame del documento conclusivo è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente MICHELONI informa che gli Uffici di Presidenza della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica e sport e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti hanno lavorato sulla ripresa dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana e che pertanto tale lavoro potrà riprendere a breve.

La seduta termina alle ore 9,10.

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DAL RELATORE, INTEGRATO DALLE PROPOSTE DI MODIFICA, SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA DEI PATRONATI ITALIANI CHE OPERANO FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE PER LE COMUNITÀ ITALIANE RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Introduzione

I lavori dell'indagine conoscitiva

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dei patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti all'estero, autorizzata dal Presidente del Senato il 10 ottobre 2014, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha ascoltato in audizione i rappresentanti dei patronati Cipas, Copas, Enasco, Epasa, l'11 novembre 2014; i rappresentanti di Cepa, Acli, Inas, Inca e Ital, il 13 novembre 2014; il dottor Giuseppe Conte, direttore centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps e il dottor Salvatore Ponticelli, direttore centrale vicario convenzioni internazionali e comunitarie del medesimo Istituto, il 18 novembre 2014; il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, il 24 marzo 2015; il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Luigi Bobba, il 13 maggio 2015.

2. Ambito dell'indagine

L'obiettivo dell'indagine conoscitiva è la valutazione delle attività svolte all'estero dalle associazioni dei patronati del lavoro.

Va innanzi tutto messo in evidenza come l'attività dei patronati che operano all'estero costituisca un rilevante contributo fornito alle nostre collettività dalle strutture di patronato presenti in numerosi Paesi meta di emigrazione dei nostri connazionali. In questo senso i patronati hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo prezioso di collegamento tra le strutture che caratterizzano la presenza dell'Italia all'estero e gli italiani non residenti, fornendo un'assistenza e una consulenza assai utili in materia di lavoro e previdenza.

Sul piano formale i patronati all'estero operano come associazioni a legislazione locale, pertanto sebbene disciplinate dalla norma locale, sono ulteriormente e principalmente coordinate e condizionate da specifiche convenzioni tra le sedi nazionali e le associazioni stesse. Le convenzioni disciplinano e impongono alle associazioni estere obblighi di comportamento ed inoltre disciplinano le modalità organizzative e di *modus* di sta-

tisticazione delle pratiche di qualsiasi natura e attinenti a qualsiasi tipologia di intervento. Malgrado le condizioni delle associazioni sul piano giuridico siano quelle di associazioni libere locali, le sedi nazionali dei patronati utilizzano una gestione diretta sia sul piano operativo che organizzativo. Tale aspetto è emerso anche negli incontri svolti nelle diverse missioni, evidenziate nel corso della presente relazione. I patronati, inoltre, svolgono attività di consulenza, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, nei confronti dei nostri connazionali per il disbrigo delle pratiche pensionistiche, dalla domanda di pensione alla certificazione di esistenza in vita e alle dichiarazioni reddituali richieste dall'Inps, pratiche il cui corretto espletamento risulta fondamentale per poter continuare a riscuotere regolarmente emolumenti di natura previdenziale.

I patronati, riconosciuti come associazioni senza fini di lucro dal diritto locale, in molti paesi collaborano con le autorità previdenziali locali. Ciò consente loro di interloquire direttamente con quelle autorità per risolvere i problemi più diversi di natura previdenziale che interessano cittadini italiani.

Tuttavia, se si guarda ai principali paesi che hanno una storia di emigrazione paragonabile a quella italiana, non si riscontrano strutture comparabili ai nostri patronati (che siano riconducibili ad attività di natura sindacale o che promanino dal mondo dell'associazionismo del lavoro), e destinatarie di contributi pubblici. In genere l'assistenza in materia di previdenza sociale viene assicurata dai consolati o da associazioni di emigrati ovvero da strutture pubbliche presenti sul territorio nazionale (normalmente emanazione dei Ministeri che seguono le questioni attinenti il lavoro). Solamente la Spagna opera all'estero in tale settore attraverso le «*Consejerias de Empleo e Seguridad Social*» e le «*Secciones de Asuntos laborales*» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questi organismi operano in 35 paesi con proprio personale inserito nell'organico delle ambasciate e consolati spagnoli.

Nell'avviare l'indagine il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha ritenuto di dover procedere lungo direttrici parallele (1) avviando un'analisi dei dati forniti dal nostro Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'attività ispettiva; (2) ascoltando in audizione le principali associazioni di patronato che operano all'estero nonché l'Inps sulle tematiche connesse al pagamento delle pensioni; (3) confrontandosi con l'esperienza acquisita dagli uffici consolari nel corso di missioni in Svizzera, Argentina, Brasile e Venezuela; (4) ascoltando testimonianze individuali dalle quali sono emersi taluni elementi di criticità sia [a] nell'attività di vigilanza sia [b] nell'assunzione di responsabilità sia, infine, [c] nel leale rapporto interistituzionale tra Governo e Parlamento; in questo senso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiesto di chiarire molti dei dubbi e delle perplessità emerse nel corso dell'indagine.

3. Il Funzionamento dei patronati

3.1 *La legge n. 152 del 2001*

In Italia la disciplina di riferimento per gli istituti di patronato e di assistenza sociale è la legge 30 marzo 2001, n. 152 – «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», che detta princìpi e norme per «la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità».

Il ruolo assegnato dalla legge italiana ai patronati è di informare, assistere e tutelare i lavoratori dipendenti e autonomi, i pensionati, i singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato nonché i loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti pubblici e altre fonti normative, ed erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementari o da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani.

La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile delle procedure per la costituzione e il riconoscimento degli istituti; della vigilanza sull'organizzazione e sulle attività degli stessi in Italia e all'estero; della ripartizione delle somme destinate al loro finanziamento. Per il controllo delle sedi estere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, utilizzando, nella percentuale dello 0,10%, il prelevamento di cui all'articolo 13 della succitata legge n. 152/2001.

3.2 *Struttura dei patronati*

La struttura organizzativa degli istituti di patronato è articolata per legge nel seguente modo: sede centrale, sedi provinciali ed (eventualmente) sedi regionali e zonali in Italia, nonché sedi operative all'estero. Le sedi operative all'estero possono avere le caratteristiche delle sedi provinciali e zonali.

3.3 *Finanziamento*

L'articolo 13 della legge n. 152/2001 dispone il finanziamento pubblico per le attività relative al conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie, nonché delle loro forme sostitutive ed integrative, delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigra-

zione. Il finanziamento di queste attività, che sono prestate a titolo gratuito, e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, si attua mediante il prelevamento di un'aliquota (0,199%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP – fino al 31.12.2011), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) [1]

Nel 2015 gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato sono stati complessivamente pari a 391.530.227,00 (cap.4331, dati di competenza). (il valore di 438.971.799,00 è valore di cassa).

Per il 2016, le attuali previsioni iniziali, iscritte al capitolo 4331 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ascendono a 314.727.610,00, ovvero, corrispondenti al 72% delle somme impegnate dell'ultimo rendiconto generale dello Stato che, per l'anno 2014, ascendono a 457.955.015,00. Con legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2016, saranno erogate le somme effettivamente affluite all'entrata.

3.4 *Il Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato*

La stessa legge n. 152/2001, fissandone i criteri, aveva disposto che entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore dovesse essere adottato un regolamento di attuazione per la ripartizione del finanziamento.

Il Regolamento di attuazione è stato emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a distanza di 7 anni, il 10 ottobre 2008 con il decreto ministeriale n. 193 dal titolo *«Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152».*

Il Regolamento dispone che il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi.

---

[1] L'articolo 1, comma 605 della legge di stabilità 2016 ha previsto che gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001 sono ridotti complessivamente e proporzionalmente di 15 milioni di euro. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, è stabilita nella misura del 68%, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno 2015, l'aliquota di prelevamento è rideterminata nella misura di 0,199%. La percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, dà luogo all'erogazione del relativo acconto (rispetto al finanziamento definitivo) entro il primo trimestre dell'anno solare.

La ripartizione delle somme da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è effettuata in base alle seguenti percentuali:

a) per le attività previste all'articolo 13, comma 1 e che sono ammesse al contributo pubblico:

- in Italia l'80,00 per cento:
- all'estero il 9,90 per cento.

b) per l'organizzazione degli uffici:

- in Italia l'8,00 per cento;
- all'estero il 2,00 per cento.

Nelle Tabelle A (interventi in materia previdenziale), B (attività valutabile ai fini del finanziamento *ex art. 13, L. n. 152/2001* per attività all'estero), C (interventi in materia di danni da lavoro e alla salute) e D (interventi in materia socio-assistenziale) allegate al Regolamento, sono indicati gli interventi di tutela ammessi al contributo pubblico e il punteggio riconosciuto a ciascuno di essi ai fini delle rilevazioni statistiche. [2]

Per una parte dell'attività di tipo previdenziale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso le circolari n. 5 del 2010 e n. 1 del 2012, ha definito i princìpi che sovraintendono al riconoscimento degli interventi di patrocinio svolti per nome e per conto dei cittadini emigrati, ai fini del finanziamento:

a) gli atti posti in essere dall'ufficio dell'istituto di patronato all'estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, allo scopo di ottenere prestazioni autonome a carico di istituti assicuratori esteri sono riconosciuti, ai fini del contributo pubblico, anche se inoltrati dalla stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;

b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera;

c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi estere, sono riconosciuti ad entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell'intervento**.**

3.5 *Statisticazione*

Il Regolamento dispone che gli istituti di patronato sono tenuti a tenere (a) appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche riportanti tutta l'attività indicata nelle tabelle; (b) tabelle di riepilogo annuale dei

---

[2] All'estero sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali previste dalle tabelle analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri prevede erogazione in servizi o in beni. Le prestazioni equiparabili a quelle previste nella Tabella D sono individuate in un prospetto allegato alla circolare n. 5 del 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

dati statistici relativi alle pratiche trattate; (c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività.

Le tabelle statistiche con i dati relativi alla struttura organizzativa e all'attività svolta nell'anno precedente, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati devono essere trasmesse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 aprile di ogni anno, ai fini dei relativi controlli per la successiva ripartizione delle somme destinate al finanziamento.

3.6 *Doppia statisticazione e circolari interpretative*

Il Regolamento ha dato origine a molte errate interpretazioni, in particolare sui criteri di finanziamento e sulle modalità di registrazione dell'attività svolta dalle associazioni di patronato all'estero, come rivelavano le numerose circolari emanate sull'argomento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali [3].

Vale la pena segnalare che la disciplina vigente non dispone la procedura di duplice statisticazione per nessuna tipologia di pratica. Le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nel modello opzionale descritto al precedente punto 3.5 *Statisticazione*, partono dal presupposto che, solo nel caso in cui una sede italiana chiede, per la trattazione di una pratica in convenzione internazionale, un intervento non sollecitatorio ma strutturale, fornendo regolare delega di patrocinio e lettera di accompagnamento e di affidamento della pratica da parte dell'ufficio italiano, e l'ufficio estero, grazie al proprio intervento, contribuisce alla risoluzione positiva della pratica, solo ed unicamente in questo unico specifico caso l'ufficio estero è tenuto a statisticare questa attività.

La norma di cui all'articolo 3, comma 3, lett. *b)* e *c)*, del Regolamento, secondo cui gli interventi in convenzione internazionale, per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera, è stata erroneamente interpretata nel senso che essa concederebbe un'ampia facoltà di registrare presso la sede estera anche le pratiche relative alla quota di pensione derivante dalla contribuzione in Italia, con conseguente attribuzione impropria del punteggio alla sede estera, in sostituzione o, di frequente, in aggiunta (fenomeno, quest'ultimo, della doppia statisticazione) al punteggio risultante per le sedi italiane.

La possibilità di avere diverse pratiche per un unico patrocinio ha determinato molte incertezze e confusione tra gli operatori all'estero, come si evince dai verbali d'ispezione esaminati dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

---

[3] Elenco circolari:

nn. 21 e 24 del 2009; nn. 10, 11, 15, 21, 26 e 30 del 2010; n. 1/2011; n. 1/2012; nn. 10 e 23 del 2013; n. 18/2015

Il punto debole della procedura, che sembra aver condizionato l'attività dei patronati operanti all'estero, consiste nel fatto che le pratiche svolte autonomamente in Italia dagli uffici italiani in maniera diretta nei confronti delle diverse istituzioni straniere, una volta concluse positivamente, vengono trasferite alla sede estera dello stesso patronato per essere statisticate in modo tale da ottenere un maggior contributo dello Stato. Tenendo conto che il contributo economico per le diverse pratiche in tabella, svolte da parte delle sedi delle associazioni all'estero comporta, per diversi motivi di natura ripartitiva un maggior contributo economico rispetto ad una statisticazione eseguita da un ufficio in Italia (quasi il doppio). Pertanto in assenza di un intervento reale e strutturale da parte di un ufficio all'estero chiamato in causa da un ufficio in Italia, non può sussistere una procedura di duplice statistica nonostante il conseguimento di un risultato a favore del patrocinato.

Si rileva, inoltre, che le disposizioni ministeriali hanno sempre evidenziato l'obbligo di statisticare la pratica nell'anno solare in cui è stato raggiunto un risultato per il patrocinato. La statisticazione non può essere riproposta contemporaneamente in più anni solari o in un anno solare differente da quello della reale trattazione. Una dinamica che invece risulta essere stata attuata erroneamente da alcuni uffici di patronati.

In un incontro con il presidente Micheloni, a Berlino nel gennaio del 2015, il presidente e il vice presidente dell'Inca Germania, riferendo che era in atto una discussione tra INCA Germania e ente nazionale, hanno espresso la necessità di chiarire se era giusto inserire nei punteggi delle sedi estere – nel caso specifico la Germania – pratiche inviate dalla sede nazionale sulle quali le sedi estere non avevano svolto nessun intervento e spesso pratiche anche incomplete. È di dominio pubblico che tale discussione ha determinato la rottura del rapporto di lavoro tra Inca nazionale e presidenza INCA Germania, rottura attualmente all'esame della giustizia tedesca.

3.7 *Mandato*

Il Regolamento dà altresì indicazioni di dettaglio sulla documentazione che serve a dimostrare l'assunzione di patrocinio, nonché gli atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'amministrazione competente [4]

---

[4] Il mandato, rilasciato da parte del richiedente il patrocinio e notificato dal patronato all'amministrazione erogatrice della prestazione, deve contenere, pena il mancato riconoscimento della relativa pratica ai fini dell'inserimento in statistica:

- indicazione della sede che riceve il mandato;
- espressa indicazione del mandatario;
- data e oggetto del mandato;
- indicazione della sede del patronato delegata a trattare la pratica e quindi abilitata a inserirla in statistica;
- esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003;
- firma leggibile del mandante e dell'operatore autorizzato dall'istituto a riceverlo.

Una copia del mandato rilasciato a una sede di patronato operante in uno stato estero deve essere conservata in lingua italiana. Inoltre, qualora la prestazione richiesta preveda l'interessamento di enti di diversi paesi esteri e l'intervento di uffici esteri di patronato ubicati in diversi paesi esteri, devono essere raccolti, su un unico modello da far sottoscrivere in modelli distinti, tanti mandati quanti sono le istituzioni estere interessate (in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 193/2008).

Come emerge dai verbali d'ispezione una delle principali motivazioni per il mancato riconoscimento delle attività è causata da mandati inesatti, incompleti o inesistenti.

3.8 *Le riforme previste dalla legge di stabilità del 2015*

Da ultimo occorre rilevare che l'articolo 1, commi 309-312, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*», emendando l'articolo 10 della legge n. 152/2001 che disciplina le attività diverse dei patronati, ha allargato il campo di attività dei patronati stessi anche in relazione alla loro attività all'estero.

In particolare è stata introdotta la possibilità che gli istituti di patronato possano svolgere, in favore di soggetti privati e pubblici, senza fini di lucro, in Italia e all'estero, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia, e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza del lavoro. Il decreto ministeriale 16 settembre 2015 disciplina lo schema di convenzione per l'esercizio di tali attività.

Le suddette materie possono essere svolte dagli istituti di patronato anche in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea, attraverso apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate.

Con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico, in favore dei medesimi soggetti pubblici e privati di cui sopra, gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze con il contributo all'erogazione del servizio.

Il decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 settembre 2015 indica lo schema di convenzione.

Gli istituti di patronato possono altresì svolgere attività d'informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – gratuitamente – nei confronti dei lavoratori e – con apposite tariffe – nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati sulla base di apposite convenzioni.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015 individua le modalità e i criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni.

Infine il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015 ha individuato le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, per le quali è ammesso il pagamento, a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari di un contributo per l'erogazione del servizio.

Le prestazioni sono quelle indicate nelle Tabelle A, B, C a punteggio zero. L'importo del contributo non può essere superiore a 24 euro. Lo stesso decreto dispone che gli istituti di patronato possono svolgere attività di intermediazione in materia di lavoro mediante la raccolta di *curricula* dei lavoratori; la preselezione e costituzione di relative banche dati; la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; l'effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti le assunzioni avvenute a seguito delle attività di intermediazione, orientamento professionale, a progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

La legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità) ha inoltre modificato l'articolo 14 della legge n. 152/2001 sugli adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale prevedendo uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile e comprendente le attività svolte all'estero. La disposizione ancora non ha avuto attuazione.

3.9 *Relazioni al Parlamento*

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere al Parlamento una relazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi.

Dal marzo del 2001 sono state presentate otto relazioni al Parlamento con la seguente cadenza:

- 27 maggio 2003 per il periodo maggio 2001- maggio 2003
- 25 marzo 2005 per il periodo giugno 2003 – dicembre 2004
- 27 aprile 2006 per l'anno 2005
- 18 giugno 2007 per l'anno 2006
- 23 giugno 2008 per l'anno 2007
- 29 giugno 2009 per l'anno 2008
- 29 ottobre 2012 per gli anni 2009 e 2010
- 28 gennaio 2015 per l'anno 2011

Tutte le relazioni, ad eccezione dell'ultima nel 2015, danno indicazioni e forniscono considerazioni in merito all'attività ispettiva delle sedi estere ed evidenziano molte delle criticità riscontrate anche nei verbali di ispezione, vale a dire:

– mandati inesatti o assenti,

– registrazione di attività inerenti agli anni precedenti,

– pratiche intestate ad individui non cittadini italiani, o residenti in paese diverso da quello ispezionato,

– pratiche non finanziabili.

In tutti gli anni, e fino al 2008, le relazioni mettono inoltre in rilievo l'errata registrazione dell'attività di accertamento dei redditi dei connazionali all'estero che in quegli anni non rientravano tra le attività che davano diritto al punteggio.

3.10 *I collaboratori volontari*

Alcuni Patronati, sia in Italia che all'estero, usano legittimare all'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, non solo gli operatori di patronato, ma anche i loro collaboratori volontari, figure previste dall'articolo 6, punto 2 della legge n. 152/2001. Questo con enormi rischi non solo per la *privacy* delle persone, ma per il possibile «mercimonio» dei dati e degli accessi stessi, in considerazione del rilevante interesse e valore commerciale delle informazioni contenute in dette banche dati.

Anche in questo caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è inadempiente dal momento che l'articolo 116 del D. Lgs n. 196/2003 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emani un proprio decreto con il quale regoli le modalità di accesso alle banche dati degli enti previdenziali.

Oggi, sono gli enti previdenziali ad attribuire direttamente le *password* ai richiedenti (il rapporto è diretto). Vi è solo l'obbligo per le direzioni territoriali del lavoro di comunicare gli elenchi degli operatori e dei collaboratori di patronato a tali enti, che poi assegnano le *password*, senza ulteriori controlli.

Sull'argomento, sono intervenute ultimamente due sentenze (Tar Trieste e Tar Lazio), promosse da INCA e ITAL contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che hanno dato una interpretazione estensiva dell'utilizzo degli accessi, annullando quanto riportato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno del «Vademecum per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale» nella parte in cui ribadiva che «ai suddetti collaboratori non può essere consentito l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, di esclusiva competenza degli operatori di patronato».

3.11 *Attività di vigilanza e ispezioni*

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale, entro il 30 aprile di ogni anno, devono comunicare i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Per l'attività di vigilanza viene utilizzato lo 0,10% del fondo patronati.

Le verifiche annuali sugli istituti di patronato, di cui all'articolo 15 del legge n. 152/2001, devono svolgersi secondo le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. art. 10 del decreto ministeriale n. 193/2008).

Tali verifiche devono essere in particolare espletate come segue:

– in Italia, dai competenti Servizi ispezione delle Direzioni territoriali del lavoro;

– all'estero dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio personale particolarmente competente.

Il verbale degli accertamenti ispettivi è rilasciato in copia alla sede del patronato ispezionata e contiene:

– il punteggio di attività riconosciuto;

– il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 193/2008.

Nel verbale di ispezione devono inoltre essere riportate le eventuali «controdeduzioni» riguardanti motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell'istituto di patronato ispezionata o dal direttore provinciale.

Per quanto riguarda in particolare le ispezioni svolte all'estero, nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno stato estero, vengano accertate irregolarità nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio che si riferisce all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attività per le quali è stata rilevata l'irregolarità, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto stato. Nelle confederazioni di stati tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli stati della confederazione.

3.12 *Ispezioni e controllo: anni 2008-2012*

Ai fini dell'indagine è stata richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la seguente documentazione:

– verbali originali degli ultimi cinque anni delle ispezioni effettuate;

– dati relativi alle attività all'estero dei patronati;

– dati relativi alla localizzazione all'estero dei patronati;

– elenco delle associazioni all'estero utilizzate dai patronati;

– circolari e direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai patronati all'estero.

La documentazione è stata richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 5 novembre 2014, sollecitata più volte è giunta in Senato il 28 gennaio 2015, e solo dopo un ulteriore sollecito rivolto direttamente al ministro Poletti il 12 gennaio 2015.

I documenti inviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali comprendono i verbali delle ispezioni effettuate negli anni dal 2008 al 2011 (le ispezioni per l'anno 2012 sono state programmate nel 2015 per mancanza di fondi), i dati relativi all'attività svolta e alla localizzazione delle sedi all'estero, le circolari e le direttive relative all'attività e all'organizzazione di patronati all'estero. Tra i documenti richiesti non è arrivato l'elenco delle associazioni all'estero utilizzate dai patronati con la giustificazione che i dati in possesso del Ministero non sono esaustivi e si riferiscono a situazioni risalenti nel tempo.

Di seguito l'elenco delle ispezioni effettuate tra il 2008 e il 2012:

– tra il 2009 e il 2010 (riferite ad attività svolte nel 2008): Austria, Belgio, Canada, Cile, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Uruguay, USA;

– nel 2011 (riferite ad attività svolte nel 2009): Belgio, Brasile, Inghilterra, Svizzera;

– nel 2012 (riferite ad attività svolte nel 2010): Argentina, Austria, Francia, Germania, Spagna;

– nel 2013 (riferite ad attività svolte nel 2011): Canada, Inghilterra, Olanda, Svizzera, USA.

Una sintesi dei documenti analizzati viene riportata in allegato.

In generale va rilevato:

a) paesi ad alta emigrazione come l'Argentina o il Brasile sono stati oggetto di un'unica ispezione in cinque anni;

b) appare particolarmente farraginoso il coordinamento tra sistema ispettivo, riferito ad attività svolte due anni prima, il sistema dei finanziamenti in acconto, l'applicazione delle sanzioni e saldo dei finanziamenti dopo le dovute verifiche da parte del Ministero.

Per quanto riguarda invece l'analisi dei verbali di ispezione in sintesi emerge quanto segue:

a) ad eccezione di due casi, tutte le ispezioni effettuate nei cinque anni di riferimento hanno comportato una riduzione di punteggio dichiarato dalle associazioni, in molti casi la riduzione è stata decisamente consistente;

b) le motivazioni hanno riguardato prevalentemente pratiche con mandato di patrocinio irregolare o prive di mandato di patrocinio o con documentazione carente o addirittura assente; non statisticabili perché relative a tematiche non previste; ovvero non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi; nonché pratiche non reperite, duplicate con diverso codice, pratiche senza esito. Al riguardo occorre sottolineare che questo dato si somma a quanto indicato nelle relazioni al Parlamento tra il 2001 e il 2008;

c) in generale sull'attività di ispezione, si deve rilevare che l'esposizione dei verbali redatti dagli ispettori non sempre consente una facile lettura dei risultati e che le formule di classificazione delle irregolarità mancano per lo più di uniformità.

Dall'analisi dei dati che riportano l'attività svolta dalle diverse sedi all'estero dopo la verifica effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali emerge quanto segue:

a) solo nei paesi dove hanno avuto luogo delle ispezioni si riscontra una differenza tra i dati comunicati dal patronato e quelli verificati dal Ministero. Negli altri paesi apparentemente i dati comunicati e riscontrati sono uguali;

b) nel 2009 si registra per tutti i patronati un considerevole aumento delle attività (maggiore del 30%) delle pratiche e dei punti statisticati. Dopo questa data le attività dichiarate si assestano al livello più alto in contrasto con la tendenza negativa dei pagamenti delle pensioni all'estero che dal 2011 sono in costante flessione, arrivando a segnare –30% in Argentina;

c) sembra difficile verificare quali siano le conseguenze per un'associazione di patronato quando non superi l'ispezione. Per molti l'esempio della sede ACAI a NEW YORK che nel 2011 non ha superato l'ispezione poiché non possedeva le caratteristiche di una unità operativa autonoma e non aveva raggiunto il punteggio minimo previsto per le attività. Sappiamo che dal 2012 non ci sono state più ispezioni, tuttavia i verbali di collocazione per il 2012 (che riportano l'attività svolta dalle diverse sedi all'estero dopo la verifica effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) riconoscono alla stessa sede ACAI un punteggio addirittura superiore a quello riscontrato dagli uffici per il 2011.;

*d)*nei fatti l'autocertificazione dell'attività svolta all'estero dei patronati può determinare che punteggi, anche molto significativi nei numeri, tolti in sede d'ispezione siano di nuovo attribuiti l'anno successivo senza che alcuno possa aver verificato la veridicità dei dati. Anche qui un

esempio per molti: alla sede INCA a Montreal – in Canada nel 2011 – dopo una ispezione vengono tolti 4046 punti; il verbale di collocazione nel 2011, conseguentemente, riporta 10.008 punti, dichiarati dal patronato e 5.961 punti, riscontrati dal Ministero; i verbali di collocazione dell'anno successivo riportano 10.278 punti, dichiarati dal patronato e 10.278, riscontrati dal Ministero.

Si ritiene opportuno segnalare che taluni casi evidenziati nel presente paragrafo meritino un ulteriore approfondimento in ragione della delicatezza degli elementi emersi. Casi come quello dell'Inca di Montreal avrebbero bisogno di ulteriori accertamenti poiché indicano una recidiva ed un continuo abuso della statisticazione, in quanto le ispezioni sono troppo diluite nel tempo e non danno seguito a provvedimenti giudiziari.

4. Audizioni

4.1 *Patronati cipas, copas, enasco. epasa, ce.pa., acli, inas, inca, ital*

Nel corso di due sedute distinte, sono stati ascoltati i rappresentanti dei patronati CIPAS, COPAS, ENASCO, EPASA, l'11 novembre 2014, e i rappresentanti dei patronati CE.PA., ACLI, INAS, INCA, ITAL, il 13 novembre 2014, i quali hanno rappresentato posizioni complessivamente omogenee, di cui segue una sintesi:

– oltre all'attività prevista dalla normativa, negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento dei servizi erogati dai patronati all'estero per attività, essenziali sia al cittadino sia alle istituzioni dello Stato, non ufficialmente riconosciute nelle tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alle quali è attribuito il punteggio utile al finanziamento;

– le attività previste dalle tabelle di cui al Regolamento del 2008, non indicano l'effettivo lavoro svolto dai patronati. L'INCA ha riferito che, rispetto alle attività esplicitamente riconosciute in tabella, oltre il 60% di pratiche aperte e lavorate negli uffici all'estero non è finanziato: si tratta di prestazioni gratuite senza alcun rimborso dal fondo patronati;

– questa situazione è stata determinata da (a) un quadro normativo internazionale più ampio e complesso, (b) dalla nuova emigrazione che richiede una diversa tutela e (c) dalla contrazione della rete consolare;

– è difficile quantificare i dati della nuova emigrazione: sebbene gli iscritti all'AIRE aumentino costantemente, essi non riflettono il dato reale dell'emigrazione sopratutto per quanto riguarda i più giovani, i quali, non avendo pianificato un trasferimento definitivo, tendono a non iscriversi. Diversi indicatori vanno nel senso che oggi gli italiani all'estero non iscritti all'AIRE sono più di quelli iscritti;

– i bisogni e le domande poste dalla nuova emigrazione sono complessi ed il più delle volte non corrispondono a quanto tradizionalmente previsto e quindi inserito nelle tabelle previste dal Regolamento. Si tratta,

innanzitutto, di quesiti relativi al diritto di accesso, permanenza e cittadinanza nel paese di immigrazione, alle regole dei mercati del lavoro, al funzionamento e all'accesso ai sistemi di protezione sociale, nonché – soprattutto – alla possibile esportabilità dei diritti acquisiti da un paese all'altro (disoccupazione, maternità, infortuni e malattie...);

– è difficile per una persona che emigra in un altro paese, senza un'adeguata conoscenza del paese di destinazione e della lingua, e non in possesso di una qualifica professionale certificata, inserirsi in un nuovo contesto ed è, quindi, alta la probabilità che possa rivolgersi ad agenzie a pagamento che spesso millantano contatti inesistenti. L'attività di consulenza offerta dalle associazioni di patronato ha costi di gestione molto alti e non riceve risorse da parte dello Stato italiano;

– nell'ambito delle attività non finanziate c'è la certificazione annuale dell'esistenza in vita che ogni anno coinvolge più di 360.000 pensionati i quali si rivolgono al patronato per essere assistiti sia nel momento della presentazione della certificazione sia nel momento in cui – incorsi in un ritardo o in un errore della banca erogatrice – si vedono sospendere il pagamento della pensione. Si tratta, in questo caso, di una procedura che per sua natura impegna doppiamente gli operatori dei patronati: nel rapporto tra pensionato e banca e nel rapporto tra pensionato ed enti e istituzioni locali che ne accertino l'esistenza in vita;

– la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche ha avuto un impatto maggiore all'estero, sopratutto con riguardo alle pratiche di ricongiungimento contributivo e previdenziale degli anziani emigrati. In questi anni i patronati all'estero hanno dovuto sviluppare molte competenze sui sistemi di assistenza locale e nazionale, arrivando ad essere dei veri operatori nel settore con un impatto positivo sulla coesione sociale e contribuendo a preservare il legame tra i cittadini e le istituzioni del paese di origine;

– la contrazione della rete consolare ha provocato una riduzione a volte drastica dei servizi offerti ai cittadini senza che vi sia stata una parallela riduzione della domanda. Sopratutto nelle aree di grandi dimensioni gli uffici di patronato hanno svolto un ruolo di supplenza per servizi non strettamente previdenziali come il rilascio della carta d'identità per gli anziani e i portatori di *handicap* o il rinnovo del passaporto;

– occorre ripensare la figura tipica dell'operatore di patronato e individuare una filiera di competenze che consenta alle collettività all'estero di utilizzare pienamente la rete capillare dei patronati, attuando l'articolo 11 della legge n. 152/2001.

L'articolo 11 della legge n. 152/2001 prevede che sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attivita di supporto alle autorita diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza dei predetti autori.

L'attuazione di questa norma è stata molto spesso sollecitata dai patronati. Al riguardo si rileva che il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha potuto constatare nel corso dei sopralluoghi in America Latina e in Svizzera lo scorso febbraio 2015 l'esistenza di buoni rapporti tra la rete consolare e i patronati. Le informazioni ricevute dagli uffici consolari sono nel senso di una buona e proficua collaborazione tra consolati e associazioni di patronato e le pagine web dei consolati italiani spesso riportano i riferimenti ai patronati locali.

4.2 *Inps - Direzione centrale Convenzioni internazionali e Comunitarie*

Il 18 novembre 2014 sono intervenuti in audizione il dottor Giuseppe Conte, direttore centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps e il dottor Salvatore Ponticelli, direttore centrale vicario convenzioni internazionali e comunitarie del medesimo Istituto.

Nell'Unione europea e nello spazio economico europeo la tutela sociale dei lavoratori italiani all'estero è assicurata dai regolamenti comunitari, mentre nei paesi di maggiore emigrazione è assicurata attraverso convenzioni bilaterali.

Attualmente sono in vigore accordi con Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Le Convenzioni sono incentrate sulla tutela pensionistica per vecchiaia, invalidità o morte. Ogni Stato liquida le proprie pensioni secondo le leggi nazionali, e le convenzioni tutelano il pensionato che non ha i requisiti per avere una pensione autonoma in uno o in tutti gli Stati in cui ha lavorato.

Le convenzioni bilaterali prevedono la possibilità di sommare i periodi assicurati in Italia e quelli nello stato convenzionato; di ricevere il pagamento della pensione nel paese in cui si risiede; di beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del paese in cui si presta attività lavorativa.

La domanda di pensione viene presentata all'ente di previdenza nello stato in cui si risiede o in quello in cui si è lavorato ed è l'istituzione del

paese che l'ha ricevuta che segnala all'ente pensionistico dell'altro paese la richiesta presentata dal lavoratore. I moduli di richiesta sono sempre bilingue.

L'Inps gestisce le pensioni, gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione e di malattia spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi ed agli assicurati presso i fondi speciali gestiti dall'Istituto.

L'analisi effettuata dall'Inps sulle pensioni pagate all'estero tra il 2010 e il 2014 rileva che la pensione internazionale non è più solo quella legata all'emigrato ma è spesso il risultato di più esperienze lavorative svolte in diversi paesi e che il numero delle pensioni erogate dal 2011 è andato progressivamente diminuendo sia per le norme più restrittive in materia di pensionamento sia per le campagne di accertamento dell'esistenza in vita che hanno portato alla sospensione di oltre 24.460 posizioni.

In America settentrionale e meridionale e in Australia il numero delle pensioni è in costante diminuzione, mentre in Asia, Africa e America centrale si assiste (anche se con numeri molto bassi) ad un *trend* in aumento. Nella fascia di età tra i 60 e i 64 anni si è creata un'inversione di tendenza: il 73% dei pensionati residenti all'estero si concentra in Europa, a testimonianza che le ultime generazioni hanno orientato le scelte professionali principalmente nel nostro continente.

Infine negli ultimi anni si è sviluppato il fenomeno della fuga dei pensionati che disponendo di un reddito medio alto sfruttano la propria esperienza professionale e i vantaggi fiscali emigrando in altri paesi più favorevoli rispetto all'Italia.

Per quanto riguarda l'attività svolta all'estero l'Inps paga oltre il 96% delle pensioni italiane: a gennaio 2014 erano in essere – in regime di convenzione – 793.432 pensioni con un importo medio mensile di 368,93 euro; la maggior parte è costituita dalle pensioni di vecchiaia/anzianità anticipata (543.922 con un importo medio di 433,53 euro). Il 57% delle pensioni in regime internazionale è liquidato secondo la normativa comunitaria. Le pensioni pagate nel 2014 sono 358.210[5] in circa 150 paesi: Canada (55.798), Australia (45.120), Francia (44.842), Germania (42.438), USA (38.037), Argentina (28.179), Svizzera (27.454), Belgio (14.770), Gran Bretagna (10.312). A livello continentale i pagamenti sono concentrati in Europa, dove a gennaio 2014 sono stati eseguiti 170.374 pagamenti pari al 48% del totale, mentre in America settentrionale i pagamenti sono stati 94.123 (26%), in Oceania 45.172 (13%), in America meridionale 43.883 (12%). Nel corso dell'anno 2013 sono stati erogati all'estero trattamenti a carico delle gestioni private e pubbliche per un importo complessivo di € 1.009.658.539.

Per accedere all'erogazione della pensione (ed in generale alle prestazioni collegate al reddito, quali l'integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, trattamenti di famiglia, reversibilità, assegnazione di alloggi pub-

---

[5] Un pagamento può accorpare più trattamenti pensionistici.

blici, ecc.) il cittadino residente all'estero (come del resto ogni altro cittadino italiano che riceve prestazioni previdenziali dall'Inps) deve comunicare la sua presente situazione reddituale (RED/EST) e dimostrare di essere ancora in vita [6].

Per quanto riguarda la situazione reddituale, in alcuni casi sono necessarie certificazioni rilasciate dagli organismi esteri, mentre in altri casi può essere sufficiente l'autocertificazione. Le autocertificazioni debbono essere rese all'autorità consolare italiana o ad uno degli istituti di patronato di cui alla legge n. 152/2001. I patronati del lavoro in molti Stati svolgono una attività formale di certificazione mentre in altri si limitano ad istradare gli utenti nell'*iter* burocratico per la certificazione. L'Inps ha predisposto un'applicazione informatica che consente ai consolati ed ai patronati di trasmettere *on-line* le dichiarazioni reddituali dei pensionati. Tale sistema dà al pensionato la sicurezza del buon esito della dichiarazione, in quanto, dopo l'invio del *file* da parte del patronato o del consolato, viene rilasciata un'attestazione di ricezione da parte dei sistemi informatici dell'Istituto. Dal 2014 l'Inps, contando sulla capacità comunicativa dei patronati all'estero, non invia più il modulo RED/EST a casa dei pensionati.

Dal 2013 per le dichiarazioni reddituali si è aggiunta la necessità di estrazione del Certificato unico dei redditi, inserito in Tabella A come voce per la quale sono accreditati 0,25 punti di invio telematico.

A livello comunitario l'Inps partecipa alla creazione della nuova modalità di scambio di dati tra gli enti previdenziali dei Paesi membri: il sistema europeo EESSI *(Electronic Exchange Social Security Information* – Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) consentirà di trasmettere tutte le comunicazioni riguardanti la sicurezza sociale in documenti strutturati. Al progetto EESSI sono abbinate molteplici iniziative finalizzate a realizzare strumenti informatici, procedure e documenti elettronici strutturati per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle modalità operative di attuazione della normativa internazionale. In quest'ambito vanno segnalati significativi progetti di scambi informativi fra Inps ed istituzioni previdenziali tedesche per l'implementazione di applicazioni informatiche che consentono lo scambio telematico di domande di pensione e i dati istruttori, e con enti previdenziali australiani per lo

---

[6] Come rilevato dai dati Inps, a partire dall'anno 2014, al fine di evitare possibili disagi per i pensionati derivanti dallo sfasamento dei tempi della verifica di esistenza in vita e di quella reddituale, l'inizio della procedura di accertamento reddituale è stato anticipato in modo tale da farlo coincidere con la campagna annuale di rilevazione dell'esistenza in vita. Per assicurare la contestualità delle verifiche, è stata resa disponibile ai patronati la procedura per l'acquisizione dei dati reddituali nella prima decade del mese di febbraio; in questo modo, si sono create le condizioni affinché, in occasione degli accessi dei pensionati agli uffici di patronato per avere assistenza per la compilazione dell'attestazione di esistenza in vita, fosse possibile procedere anche alla compilazione e trasmissione della dichiarazione reddituale RED/EST o pianificare un successivo appuntamento per l'ordinata gestione anche di questo adempimento.

scambio telematico di informazioni relative al decesso dei pensionati. È inoltre in corso di avanzata definizione un accordo con l'Ufficio centrale di compensazione svizzero e sono stati avviati negoziati con Argentina, Brasile, Regno Unito, Uruguay e USA[7].

4.3 *CASO INCA-CGIL: Audizione del Segretario Generale della CGIL*

Zurigo, incontro con il Comitato difesa famiglie

Il Comitato per le questioni degli italiani all'estero nell'ambito di una missione in Svizzera ha incontrato a Zurigo, in data 8 febbraio 2015, alcuni pensionati residenti in Svizzera, vittime di una truffa sulle pensioni svizzere, e il «Comitato difesa famiglie» costituitosi per la loro tutela.

I fatti, accertati dalle autorità federali svizzere, si sono svolti prevalentemente tra gli anni 2001 e 2009, quando il direttore del patronato INCA-CGIL di Zurigo, Antonio Giacchetta, falsificando i timbri del consolato italiano si è fatto versare, su un conto a lui intestato e con il riferimento INCA, l'intero capitale pensionistico complementare dei pensionati che avevano dato mandato al patronato per il disbrigo delle pratiche di pensione.

Quando nel 2013 il Tribunale federale svizzero ha definito il diritto al risarcimento per i pensionati e ribadito la responsabilità in solido del patronato INCA-CGIL di Zurigo, la sede nazionale dell'INCA-CGIL ha dichiarato fallimento e ha chiuso la sede di Zurigo. Il «Comitato difesa famiglie» ha fatto ricorso al Tribunale federale di Zurigo per la sospensione del fallimento e l'estensione del processo di esecuzione all'INCA-CGIL in Italia, richiesta respinta con la motivazione che l'esecuzione in Italia, con esito incerto, avrebbe richiesto un processo con costi enormi per la Svizzera.

Il 15 settembre 2015 il Tribunale distrettuale di Zurigo ha emesso una sentenza a nove anni di detenzione nei confronti di Antonio Giacchetta, riconosciuto colpevole di aver sottratto a 76 connazionali 12 milioni di franchi**.** Il tribunale zurighese ha seguito fino in fondo le richieste della pubblica accusa e lo ha riconosciuto colpevole di truffa per mestiere, appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, per un totale di 300 casi. I giudici hanno ordinato la carcerazione di sicurezza in considerazione dell'entità della pena e del rischio di fuga. In base alla sentenza, Giacchetta dovrà rimborsare i soldi sottratti ai suoi connazionali e una volta scontata la pena dovrà lasciare la Svizzera.

---

[7] Secondo quanto affermato dall'Inps questi accordi per lo scambio elettronico dei dati relativi ai decessi una volta conclusi semplificheranno notevolmente le pratiche relative ai certificati di esistenza in vita.

Audizione del Segretario Generale della CGIL

In seguito alle testimonianze raccolte dai pensionati in Svizzera, per individuare metodi e soluzioni che impediscano il ripetersi di simili truffe, tutelino le aspettative di una serena vecchiaia e con l'obiettivo di salvaguardare l'immagine e il ruolo svolto dalle associazioni di patronato a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero – il 24 marzo 2015 – ha ascoltato in audizione il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso.

Prendendo atto della condanna del Tribunale federale di Zurigo il presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha rivolto dei quesiti al Segretario generale circa della CGIL l'opportunità di dichiarare il fallimento dell'INCA-Zurigo data la contestuale apertura di nuove sedi in Svizzera, nonché circa il ruolo che la sede nazionale dell'INCA-CGIL riveste nei confronti delle associazioni all'estero e riguardo le possibilità di individuare un accordo extragiudiziale per il risarcimento delle vittime.

In premessa il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, ha sostenuto di non comprendere la motivazione dell'audizione e ha messo in evidenza l'estraneità della CGIL rispetto alla vicenda, poiché la responsabilità del sindacato con riferimento alle associazioni di patronato in Italia e all'estero è indiretta. Infatti, la CGIL è solo ente promotore, in quanto la struttura dei patronati si costruisce attraverso le associazioni locali che hanno un rapporto di attività in convenzione con il patronato nazionale.

Ha quindi riferito che in relazione alla delicatezza del caso, l'INCA nazionale si è interessata alla vicenda dopo una formale denuncia da parte del consolato italiano a Zurigo. Avendo immediatamente accertato che il dirigente locale operava autonomamente, al di fuori delle procedure e usando conti correnti a lui intestati – su cui versava pensioni di casse private svizzere – che nulla avevano a che fare con le pensioni pubbliche erogate dall'Inps, la sede nazionale dell'INCA si è adoperata consigliando alle vittime della truffa un'azione di rivalsa nei confronti delle casse svizzere. Alcuni dei pensionati che hanno accolto questi suggerimenti sono riusciti ad ottenere un risarcimento.

Il segretario generale Camusso, ricordando il principio della responsabilità individuale in caso di truffa, ha sostenuto che gli atti in questione non sono mai passati dagli uffici dell'INCA di Zurigo né da quelli dell'associazione svizzera trattandosi di attività svolta attraverso relazioni personali tra il signor Giacchetta, le vittime e le casse svizzere. Ha quindi ricordato che tra il 2002 e il 2012 sono state regolarmente svolte ispezioni sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia dall'INCA nazionale.

Riferendo che, su iniziativa della stessa comunità di italiani residenti, sono state ricostituite associazioni dell'INCA a Berna, Basilea e Bellinzona, ha concluso affermando l'impossibilità ad assumersi, a tutela del sindacato e dell'INCA nazionale, responsabilità per attività non svolte. Si è da ultimo impegnata a verificare se esistano i termini di legge per

ricorrere contro le casse svizzere ribadendo la sua disponibilità ad aiutare le vittime.

4.4 *Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali*

Il 15 maggio 2015 il sottosegretario Luigi Bobba è intervenuto in audizione in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Prendendo avvio dall'esame dei verbali d'ispezione relativi ai patronati all'estero tra il 2008 e il 2012, dalle audizioni svolte con le associazioni di patronato in Italia e nel corso delle missioni in Svizzera, Argentina, Brasile e Venezuela, il presidente Micheloni ha ritenuto doveroso sottoporre all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le criticità emerse ed ha formulato quesiti specifici volti a individuare interventi normativi che garantiscano un'azione efficace dei patronati all'estero.

Negli ultimi anni i patronati hanno svolto un crescente ruolo di supplenza rispetto alla rete consolare e modificato gran parte della loro attività nel settore previdenziale, fornendo anche servizi non finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono state però riscontrate la pratica errata o dolosa della doppia «*statisticazione*» – che consente alle associazioni di patronato di raggiungere punteggi di attività non corrispondenti al vero – e la prassi di attivarsi a favore di trattamenti pensionistici interamente a carico degli enti previdenziali esteri. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati chiesti chiarimenti al riguardo e se nell'attività di vigilanza sono incrociati i dati dell'Inps con quelli ricevuti dai patronati, e quando sarà operativo il portale dei patronati.

Avendo riscontrato che le ispezioni all'estero sono insufficienti per qualità e quantità – dal 2008 ad oggi si sono svolte solamente in 10 paesi – si è chiesto quali siano i provvedimenti allo studio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per rendere efficace l'attività ispettiva.

In merito alle associazioni all'estero e al rapporto con i loro dipendenti sono state richieste informazioni sull'attività di vigilanza svolta dal Ministero, su come vengono suddivise le risorse finanziarie destinate ai singoli patronati tra sedi estere e nazionali e se esiste una forma di controllo sui dipendenti in possesso della *password* che consente l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, *password* che dovrebbe essere data solo a chi ha un rapporto di lavoro dipendente con l'associazione estera.

In riferimento poi al notevole incremento registrato negli ultimi anni dei servizi erogati dai patronati all'estero per attività non riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come finanziabili, si è domandato se sia intenzione del Ministero modificare le tabelle delle voci da finanziare anche per evidenziare le numerose attività svolte dai patronati e rivolte alla nuova emigrazione sia in Italia che all'estero.

Riferendosi al caso INCA-CGIL di Zurigo è stato chiesto al rappresentante del Governo quale sia stato il ruolo di vigilanza svolto dal Mini-

stero in questa circostanza, quali provvedimenti siano stati assunti affinché vicende analoghe non abbiano a ripetersi, e se il Ministero stia valutando di predisporre un codice deontologico di operatore di patronato che possa costituire una garanzia a tutela degli utenti.

In replica il sottosegretario Bobba, sostenendo l'impossibilità di fornire una immediata risposta a questi quesiti, si è dichiarato disponibile ad inviare una risposta scritta e ad incontrare nuovamente il Comitato per le questioni degli italiani all'estero. Sul tema delle ispezioni ha riferito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stava elaborando un *vademecum* volto a dare indicazioni uniformi e metodologie univoche per l'attività d'ispezione, *vademecum* che è stato pubblicato, successivamente all'audizione, il 4 agosto 2015.

In relazione alla truffa accaduta a Zurigo, relativamente alla situazione dei pensionati vittime di comportamenti truffaldini, ha informato il Comitato di aver programmato una serie di ispezioni in Svizzera, da svolgere entro la fine del mese di maggio 2015, e seguite da altre in Germania, queste ultime decise in seguito alla denuncia da parte del patronato di presunte irregolarità operate dalla presidenza dell'associazione INCA in Germania.

Malgrado numerosi solleciti le risposte scritte o orali non sono ancora pervenute al Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

5. Missioni

5.1 *Argentina*

I senatori Claudio Micheloni, Giuseppe Pagano, Claudio Zin e Fausto Guilherme Longo, Presidente e membri del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, insieme alla senatrice Michela Montevecchi membro della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, si sono recati, dal 22 febbraio al 1º marzo 2015, in Argentina (Buenos Aires), Brasile (San Paolo), e Venezuela (Caracas) nell'ambito delle indagini conoscitive sulle associazioni all'estero dei patronati del lavoro e sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

In Argentina risiedono quasi 900.000 italiani, la più grande comunità di residenti all'estero**.** A Buenos Aires i senatori hanno svolto due incontri con le nove associazioni di patronato presenti nella provincia di Buenos Aires e con il dottor Antonio Bruzzese, Presidente della CNA EPASA Argentina. Malgrado i numeri così significativi il numero di pensioni pagate dall'Inps si ferma a 28.000.

Presso la Residenza dell'Ambasciatore italiano, nell'incontro con i responsabili delle nove sedi consolari italiane presenti in territorio argentino, il Comitato ha potuto rilevare il buon rapporto di collaborazione tra le associazioni di patronato locali e i consolati.

I patronati che – a differenza dei consolati – dispongono degli archivi contenenti i dati sui pensionati italiani in Argentina, a parere dei consoli

sono un utile elemento di congiunzione con le comunità ed in particolare con i connazionali bisognosi di pensione sociale.

Nella circoscrizione di Mar del Plata circa il 15% dei connazionali è nativo italiano e tra questi il 73% è ultrasettantenne con scarsa capacità di accesso digitale. A Cordoba su 88.000 residenti solo il 4% è nativo in Italia. La collaborazione con i tre patronati presenti è buona, anche se gli stessi non sono particolarmente coinvolti nelle attività svolte dal consolato. A Mendoza, circoscrizione consolare che copre un territorio grande quasi quanto l'Italia, sono registrati 56.000 italiani; la collaborazione con i patronati è buona malgrado l'associazione INCA segnali talune difficoltà nella gestione del personale. A Baia Blanca, circoscrizione con grandi potenzialità economiche legate ai giacimenti di *shale gas* non ancora sfruttati, i connazionali sono 60.000 e i patronati sono considerati utili per la trasmissione di notizie attraverso i *social media* come *Facebook*.

Nell'incontro con i patronati la delegazione del Comitato ha rivolto alcune domande sui seguenti argomenti: (a) l'attività svolta in campo previdenziale e assistenziale e in supporto alle autorità consolari; (b) la statistica, come funziona il sistema di registrazione delle attività e se è possibile trasferire attività da una sede ad un'altra; (c) l'organizzazione, come sono strutturate le sedi, se dispongono della strumentazione necessaria a svolgere le loro funzioni e chi utilizza le *password* per accedere alle banche dati degli enti previdenziali; (d) il personale, quale il trattamento retributivo e previdenziale del personale assunto in loco e quale la formazione e l'aggiornamento; (e) le ispezioni, come avvengono e la documentazione richiesta, le criticità.

Nell'incontro con Antonio Bruzzese sono state raccolte informazioni in ordine a: (a) i rapporti tra le sedi nazionali dei patronati e le associazioni estere; (b) l'efficacia delle ispezioni effettuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; (c) le procedure adottate per statisticare le pratiche oggetto di finanziamento; (d) la percentuale dei finanziamenti che le sedi centrali inviano alle associazioni all'estero; inoltre (e) se, data la progressiva riduzione delle pensioni pagate all'estero, l'attività svolta dalle associazioni di patronato, come individuata dalla normativa vigente, sia ancora attuale; (f) se i finanziamenti versati per l'attività di patronato siano mai stati utilizzati per svolgere campagne elettorali.

Mettendo in evidenza la necessità di avviare una profonda opera di moralizzazione tra gli operatori di patronato, Bruzzese ha riferito di un rapporto estremamente stretto tra le associazioni all'estero e gli enti di patronato nazionali tale da configurarsi come un rapporto di dipendenza.

Si è soffermato sulla degenerazione delle procedure di registrazione delle attività che prevedono, sulla base di sollecitazioni provenienti spesso dalle sedi centrali, una doppia registrazione di pratiche sia in Italia sia all'estero. In considerazione del fatto che i contributi si basano su una percentuale fissa e quindi non dipendono dall'ammontare dei punti dichiarati, ha rilevato che la degenerazione della doppia statisticazione – determi-

nando punteggi falsi – serve solo a dividere la stessa somma tra alcuni soggetti e a giustificare l'esistenza di alcune associazioni.

Le ispezioni ministeriali numericamente esigue sono annunciate preventivamente, e quindi comportano controlli spesso inefficaci e sanzioni quasi nulle.

Sul tipo di attività svolta attualmente dai patronati ha riferito che molti dei servizi offerti in realtà non rientrano tra le attività ammesse a finanziamento pubblico e che molti di essi sono già a pagamento.

Infine, ha espresso la convinzione che sia necessario avviare una profonda trasformazione dell'istituto di patronato per evitare che il contributo dello Stato sia a favore di persone senza alcun vero legame con il nostro Paese.

5.2 *Brasile*

La comunità italiana in Brasile è diffusa in tutto il paese anche se l'89% di essa si concentra nei sei Stati meridionali della Federazione. Gli iscritti all'anagrafe consolare sono circa 360 mila dei quali il 90% ha la doppia cittadinanza per via di lontana discendenza.

Presso l'anagrafe consolare di San Paolo sono iscritti 180.839 connazionali di cui solo 20.000 sono oriundi del nostro Paese.

Un bacino così ampio di italiani e oriundi residenti nella sola circoscrizione di San Paolo determina molte criticità per quanto riguarda i servizi consolari riservati ai cittadini in relazione alle pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza. Al momento della visita il numero delle pratiche giacenti per il riconoscimento di cittadinanza era superiore alle 200.000 unità.

I senatori hanno avuto, presso la Casa d'Italia, un incontro con le principali associazioni di patronato operanti nella circoscrizione consolare di San Paolo in Brasile: INAS, ITAL-UIL, INCA, ACLI ed ENAS. Ad essi sono stati rivolti quesiti relativi ai loro rapporti con gli istituti nazionali e sull'attività svolta. É stato riscontrato che il legame con l'associazione nazionale è molto stretto: in alcuni casi è prevista una totale dipendenza dalla casa madre con la presenza nei locali consigli di amministrazione dei presidenti degli enti nazionali. L'attività prevalente si sostanzia in interventi che hanno diritto a poco o nessun punteggio e si rivolge ad utenti anche non italiani come i cittadini brasiliani che dopo un periodo lavorativo in Italia hanno diritto alla pensione a carico dell'Inps.

6. Domande del Cqie inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Successivamente all'audizione svolta il 15 maggio 2015 del sottosegretario Luigi Bobba in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e riportata al punto 4.4, si è provveduto all'invio, in data 18 maggio 2015, di 16 domande qui di seguito riportate.

Alle suddette richieste, nonostante gli innumerevoli solleciti da parte del Comitato, non è mai stato dato alcun riscontro dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In data 2 marzo 2016 il Comitato ha approvato il documento conclusivo fino al punto 5 ritenendo opportuno, dopo vari solleciti da parte del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luciano Pizzetti, al Ministero del lavoro e al CQIE, di approvare le conclusioni del documento entro quindici giorni. Ad oggi il Comitato prende atto dell'ulteriore mancato invio delle risposte da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ecco l'elenco delle domande inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

1) Negli ultimi anni i patronati hanno svolto un crescente ruolo di supplenza alla rete consolare e modificato gran parte della loro attività nel settore previdenziale, fornendo servizi non finanziati dal Ministero del lavoro. È stata riscontrata più volte la pratica errata o dolosa della doppia «*statisticazione*», che consente alle associazioni di patronato di raggiungere punteggi di attività non corrispondenti al vero. Il Ministero del lavoro come ritiene far fronte a questa problematica? Cosa fanno gli uffici del Ministero per impedire questa pratica?

2) Abbiamo potuto riscontrare che sono diffuse, e comunque non sottoposte ad un adeguato controllo, le pratiche di pensione a valere totalmente sugli enti previdenziali esteri. Il Ministero come esercita le sue funzioni di controllo? Esiste un incrocio dei dati tra l'INPS e il Ministero del lavoro?

3) Le ispezioni effettuate all'estero sono evidentemente insufficienti per numero e periodicità, dal 2008 ad oggi si sono svolte in 10 paesi, quali i provvedimenti alternativi rispetto alle ispezioni in loco che possono essere messi in atto per assicurare un adeguata vigilanza?

4) A che punto è il portale dei patronati ? È possibile avviare un controllo incrociato dei dati inseriti dalle associazioni di patronato?

5) Quale è il rapporto e la vigilanza svolta da parte del Ministero del lavoro sulle associazioni di patronato all'estero e sui loro dipendenti? Il Ministero vigila sull'utilizzo delle risorse tra patronato e associazione promotrice, che devono essere tenute distinte?

6) Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento dei servizi erogati dai patronati all'estero per attività, essenziali sia al cittadino sia alle istituzioni dello Stato, non ufficialmente riconosciute nelle tabelle redatte dal Ministero del lavoro e in base alle quali è distribuito il finanziamento dei lavoratori. Si sta valutando se modificare le tabelle per evidenziare le attività rivolte alla nuova immigrazione sia dei cittadini italiani all'estero, sia dei lavoratori stranieri immigrati nel nostro Paese?

7) Per l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, quale è il controllo svolto dall'INPS e dal Ministero del lavoro sull'attribuzione

delle *password* che dovrebbero essere date solo a chi ha un rapporto di lavoro dipendente con l'associazione estera?

8) Rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 152 è intenzione del Ministero farsi parte attiva per attuare le disposizioni ivi contenute?

9) In relazione alle dichiarazioni rese dal sottosegretario Bobba nel corso dell'audizione di mercoledì 13 maggio scorso, quali sono le criticità riscontrate per la definizione dei decreti di cui all'articolo 10, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge n. 152/2001? E quali sono i pareri dei patronati? Quali sono le indicazioni del Ministero rispetto all'applicazione dell'articolo 10 della legge 152?

10) Si discute molto in questi giorni della riforma del terzo settore anche in rapporto al ruolo svolto dai patronati. Il patronato è un soggetto privato che svolge funzioni di pubblica utilità, il terzo settore lega la libera iniziativa economica privata all'utilità sociale, forzando gli enti territoriali, nell'esercizio delle loro funzioni, a favorire l'autonoma iniziativa dei singoli e delle formazioni. Quali sono le indicazioni del Ministero al riguardo?

11) Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, è stato audito dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero sul caso dell'INCA Zurigo. In quell'occasione il Comitato ha chiesto le motivazioni che hanno determinato la dichiarazione di fallimento dell'associazione INCA Zurigo e il conseguente mancato risarcimento dei danni riconosciuto alle vittime dal tribunale di Zurigo. Il segretario Camusso ha affermato che l'INCA nazionale, avendo accertato che il dirigente locale operava autonomamente, al di fuori delle procedure usando conti correnti a lui intestati, ha offerto la sua consulenza giuridica alle vittime della truffa per la rivalsa nei confronti delle casse svizzere. Quale è stato il ruolo di vigilanza svolto dal Ministero? Sono stati assunti provvedimenti affinché simili vicende non abbiano a ripetersi?

12) Il Ministero sta valutando di predisporre un codice deontologico di operatore di patronato che possa costituire una garanzia a tutela degli utenti? Quali sono le valutazioni del Ministero sulla scelta effettuata dall'INCA nazionale di dichiarare il fallimento della struttura svizzera e poi di riaprire sotto altri nomi associazioni con le medesime finalità? È intenzione del Ministero del lavoro svolgere un ruolo propulsivo nei confronti dell'INCA nazionale per far fronte alle decisioni assunte dal Tribunale di Zurigo volte ad assicurare l'indennizzo delle vittime?

13) Premesso che la Commissione di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 764 nonché le modifiche legislative in materia di finanziamento dei Patronati, come pure le interpretazioni rese in argomento dal Ministero del lavoro hanno sempre fatto salvo il principio secondo cui la statisticazione di una pratica, in convenzione internazionale, da parte di una consorella sede estera è esclusivamente possibile, se l'intervento della sede estera dello stesso Patronato ha determinato con il proprio intervento per il richiedente un vantaggio effettivo economico o sociale e che le attuali modalità di statisticazione, come previsto dalla nota circolare

n. 5 del 2010 del Ministero del lavoro, sono in sintonia con quanto precedentemente disposto dallo stesso Ministero del lavoro.

Considerato quindi che il Ministero del lavoro nella prassi dimostra coerenza rispetto alle disposizioni da lui stesso impartite, gli istituti di patronato possono o non possono statisticare le pratiche svolte in Italia nei confronti di diversi enti previdenziali stranieri, e successivamente far statisticare le pratiche estere da parte della consorella estera, senza dover documentare l'intervento mirato alla risoluzione delle pratiche stesse a beneficio degli utenti, cosa che sembra essere diventata una prassi?

14) Con riferimento particolare all'Argentina, l'ANSES (l'ente previdenziale argentino) sembrerebbe essere più collaborativa con i patronati locali anziché con il nostro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, consegnando ai primi tutte le pratiche pensionistiche relative ai cittadini prevalentemente argentini e comunque non nati in Italia, ma con generalità italiane, senza che vi siano neanche contatti con i diretti interessati.

Al riguardo ritengo plausibile che la funzione dei Patronati sia quella di ausilio e collaborazione, ma in Argentina sembrerebbe essere divenuta anche quella di sostituirsi in toto all'Ente previdenziale locale per la gestione di molte pratiche previdenziali, accentuandone così le disfunzioni.

Alla luce delle superiori premesse e posto che il numero di nostri connazionali ivi residenti e nati in Italia è di gran lungo diminuito, scendendo sotto le 100.000 unità, esiste un meccanismo di controllo da parte del Ministero che accerti perché, ai fini della statisticazione vengono acquisiti dei punteggi di gran lunga superiori rispetto alla proporzione del numero di nostri connazionali aventi i requisiti?

15) Per quanto concerne le ispezioni disposte dal Ministero del lavoro, le stesse vengono operate sistematicamente dagli stessi ispettori che divengono inevitabilmente conosciuti da chi è soggetto alla loro ispezione e controllo, così come è prassi che si venga a conoscenza dell'ispezione in largo anticipo. Non sarebbe più opportuno che venisse disposta da parte del Ministero una adeguata formazione ed una continua rotazione e variazione degli ispettori che garantisca in misura maggiore i controlli?

16) La richiesta degli originari servizi per cui i Patronati si sono diffusi all'estero, e cioè quelli di prestare assistenza ai fini del disbrigo di pratiche previdenziali ai nostri connazionali, sta di fatto diminuendo sensibilmente. E ciò in quanto sono diminuiti gli aventi diritto a quei trattamenti previdenziali e pensionistici. Ma a fronte di tale dato vi è un incremento della diffusione e costituzione di nuovi patronati, che non troverebbe altra spiegazione se non che a questi vengano delegati in molti casi quei servizi che invece sarebbero di competenza della rete consolare. Alla luce di queste considerazioni si chiede se non sia allora equo sottoscrivere un accordo tra i due Ministeri, in forza del quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale garantisca una compensazione economica ai patronati per i servizi resi ai nostri connazionali in sua vece.

7. Conclusioni

I) *Ambito dell'indagine – collaborazione con il Ministero del lavoro* e *delle politiche sociali*

La presente relazione riporta dati, problemi, questioni rilevati e documentati dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero nel corso dell'indagine conoscitiva (con un raggio d'azione più limitato di una vera e propria inchiesta) sui patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale.

L'ambito dell'indagine ha riguardato l'attività dei patronati che, sia all'estero sia in Italia, è disciplinata dalla più generale normativa sui patronati del lavoro. È necessario precisare che le valutazioni che seguiranno risultano incomplete, malgrado numerose sollecitazioni, delle mancate risposte alle domande rivolte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali successivamente all'audizione del sottosegretario Luigi Bobba del 13 maggio 2015: il direttore generale competente non è intervenuto in audizione. Sin dall'avvio dell'indagine si è proceduto a richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali documentazione sull'attività ispettiva all'estero, la documentazione è pervenuta solo dopo numerosi solleciti. Conseguentemente la relazione proposta è incompleta e difficilmente può essere considerata un documento conclusivo.

Alla luce di ciò appare evidente che una dilatazione dei tempi dell'indagine e una eventuale programmazione di nuove audizioni risulterebbe poco utile ai fini dell'indagine stessa. Per evitare che in futuro possano ripresentarsi situazioni poco chiare e difficilmente interpretabili, risulta necessaria una immediata proposta di riforma sull'attività dei patronati promossa dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero con il coinvolgimento della Commissione lavoro e previdenza sociale. Qualora entro il 30 settembre 2016 non si trovasse una sintesi unitaria, dovrà essere il Governo a farsene carico.

Tuttavia gli elementi emersi suggeriscono l'eventualità di prendere in considerazione la possibilità di andare oltre intervenendo con poteri inquirenti per mettere definitivamente in luce la reale situazione dei patronati all'estero.

II) *Criticità, in generale*

Occorre rilevare una sensazione diffusa di aver potuto analizzare solo la superficie e visto solo ciò che era palesemente visibile; molte delle domande emerse nel corso dei sopralluoghi a Buenos Aires, nell'incontro a Berlino, nel caso INCA-Zurigo e dalla lettura dei verbali d'ispezione rimangono infatti senza risposta. L'indagine ha fatto emergere diversi significativi elementi di criticità rispetto all'attuazione della normativa esistente, apparsa di per sé farraginosa e complessa. È risultato che (a) l'attività di vigilanza svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è

inadeguata; (b) è particolarmente difficile individuare le responsabilità ai vari livelli, tra enti promotori, istituti di patronato e associazioni all'estero; (c) vi sono in generale ricorrenti irregolarità nella certificazione delle attività svolte e, apparentemente, una notevole mancanza di coordinamento tra centro e periferia. Allo stesso tempo non è mai venuta meno in questo ultimo anno la convinzione che le associazioni di patronato svolgano un importante lavoro a favore delle nostre collettività all'estero e pur ritenendo urgente una profonda e radicale riforma del sistema sarebbe molto dannoso alimentare voci di una loro chiusura.

Alle suddette criticità appare opportuno aggiungere un ulteriore aspetto afferente lo scenario entro il quale operano i patronati. Sussiste il paradosso secondo cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali legittimerebbe l'apertura di altre sedi estere di patronati italiani che si aggiungono a quelle già esistenti e che, in alcuni casi, sorgerebbero nella medesima circoscrizione consolare oggetto di chiusure. Infatti proprio nelle circoscrizioni consolari oggetto di razionalizzazione sono state registrate aperture di nuovi patronati: a titolo di esempio, nel solo distretto di Francoforte sussistono n. 17 uffici di patronato e nel distretto di Friburgo n. 13 uffici di patronato. In totale sul territorio tedesco, sussistono ben 41 sedi di un unico patronato, l'ITAL-UIL. L'incremento del numero di patronati in territorio straniero spesso appare come inversamente proporzionale al numero di connazionali, potenziali utenti dei servizi degli stessi, e nello specifico di pensionati.

L'amplificazione della presenza di patronati sul territorio straniero inserendosi nel vuoto di rappresentanza determinato dalla razionalizzazione della presenza diplomatico-consolare italiana all'estero, ha simbolicamente ed operativamente rappresentato la sua naturale sostituzione, segnatamente in quelle aree in cui l'assenza di un riferimento statale italiano risulta essere particolarmente onerosa per i connazionali, animando, di fatto, in capo a profili istituzionali l'esigenza di «implementare» le competenze e le potenzialità operative degli stessi patronati proprio per far fronte al limite di presenza consolare di cui in premessa: un'esigenza animata – a quanto pare – più da istanze di carattere «politico» che meramente funzionale.

Inoltre l'elemento che desta particolare attenzione va ricercato nel fatto che molte delle sedi di nuovi patronati sorgono nell'ambito di strutture di rappresentanza degli italiani all'estero, in particolare i Comites, creando una sovrapposizione di immagine, ruoli e funzionalità istituzionali particolarmente critica. Questo scenario lascia emergere in maniera lampante una sorta di conflitto di interessi tra rappresentanze ed istituzioni pubbliche e private che detiene un indiscutibile valore politico, in armonia con le osservazioni precedentemente formulate.

III) *Normativa*

Le principali norme in materia di patronati si trovano nella legge 30 marzo 2001, n. 152 e nel Regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193.

Tali disposizioni riconoscono alle associazioni all'estero facoltà di svolgere in Italia e all'estero attività in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Le recenti modifiche, operate con la legge di Stabilità 2015, prevedono un ampliamento delle competenze dei patronati per attività diverse ed un corrispettivo economico a carico degli utenti privati e pubblici.

IV) *Finanziamento*

Per quanto riguarda il finanziamento dei patronati, erogato in base ad un sistema a punti che tiene conto dell'organizzazione degli uffici e del volume di attività anche in rapporto all'esito favorevole delle pratiche, le norme legislative e regolamentari prevedono, tra l'altro, che una quota, pari a 9,9 punti percentuali, del finanziamento complessivo sia attribuita in base all'attività svolta all'estero, che un'ulteriore quota, pari a 2,0 punti percentuali, sia attribuita in base all'organizzazione degli uffici sussistente all'estero e che una quota pari a 0,10 punti percentuali (del medesimo finanziamento complessivo) sia impiegata per il controllo delle sedi all'estero, nonché per verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dopo i dovuti accertamenti – eroga i finanziamenti attraverso gli istituti nazionali ma non appare evidente il volume di risorse che giunge alle sedi estere o che da queste arriva.

Tenuto conto della necessità di assicurare una maggiore trasparenza, per fugare anche i sospetti di un coinvolgimento dei patronati nelle campagne elettorali e in considerazione delle recenti modifiche normative che ampliano l'ambito d'azione dei patronati, appare non più rinviabile, per ciascun patronato, l'obbligo a presentare un bilancio analitico che comprenda ed evidenzi anche l'attività svolta all'estero.

Il bilancio, quindi, dovrebbe essere analitico – costituito dal conto economico, ove sono indicate le voci dei costi e dei ricavi ammessi, e dallo stato patrimoniale, economico e finanziario- e consolidato per le associazioni all'estero che, operando secondo il diritto locale, sono soggette a obblighi di rendicontazione propri di ogni Stato di residenza e applicando ai fini del bilancio consolidato gli stessi princìpi contabili in base ai quali devono essere redatti i bilanci dell'ente originario domestico.

Se i patronati all'estero saranno obbligati a predisporre i bilanci ai sensi della legge locale con princìpi diversi da quelli italiani, gli stessi do-

vranno essere obbligati ad effettuare le necessarie riclassificazioni. Inoltre ai componenti degli organi amministrativi direzionali e di controllo dovrebbe applicarsi il regime di responsabilità per gli amministratori delle associazioni non riconosciute previsto dal codice civile.

V) *Ispezioni*

I verbali di collocazione, che riportano tutte le attività dichiarate dai patronati e verificate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenziano che solamente negli anni e nelle sedi dove c'è stata un'ispezione vi è stata una riduzione, a volte consistente, del punteggio; in tutti gli altri casi i dati coincidono determinando di fatto un'autocertificazione dell'attività svolta dai patronati.

Sempre dai verbali di collocazione emerge che tra il 2008 e il 2009 tutti i patronati aumentano considerevolmente l'attività registrata (+ del 30 %).

Questo fenomeno potrebbe spiegarsi con l'errata interpretazione del regolamento sul finanziamento di cui al D.M n. 193 del 2008 ma non giustifica il perdurare degli stessi livelli di attività anche dopo le numerose circolari interpretative e sopratutto in relazione al generale andamento decrescente delle pensioni erogate da parte dell'Inps.

Il sistema ispettivo previsto dalla normativa vigente appare inadeguato: troppo pochi gli interventi, una media di 4 paesi l'anno su più di 20 paesi e circa 476 sedi di patronato, e probabilmente spesso preannunciati alle sedi estere.

A Zurigo, dove si è verificato il caso della truffa ai pensionati, vi sono state solo due ispezioni tra il 2001 e il 2008 e gli ispettori inviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non hanno rilevato alcuna anomalia.

I criteri delle ispezioni non sono univoci. La durata delle ispezioni non sempre è comprensibile; pochi giorni per sedi molto grandi e viceversa; i verbali d'ispezione sono spesso poco chiari e non uniformi nella loro esposizione, risultando poco intelligibili. Al riguardo appare insufficiente l'emanazione di un *Vademecum* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'agosto 2015.

I verbali d'ispezione, i dati del collocamento e le relazioni al Parlamento (v. *infra)* hanno fornito utili indicazioni in merito al tipo di attività registrata dalle associazioni all'estero.

Le tabelle si riferiscono essenzialmente a tre voci: pensioni di vecchiaia, pensioni ai superstiti e dichiarazioni reddituali, alle prime due delle quali è attribuito un punteggio elevato e sono facilmente oggetto di doppia statisticazione, un fenomeno purtroppo frequente e preoccupante.

Al riguardo si ritiene che l'attività ispettiva in loco dovrebbe restringersi alla verifica dell'organizzazione della sede e il controllo dell'attività dovrebbe essere assicurato attraverso sistemi telematici che prevedano il coinvolgimento degli enti previdenziali e l'incrocio dei dati.

Soprattutto sarebbe necessario ritornare al principio dell'unità della pratica, modificando le disposizioni del Regolamento n. 193 nella parte in cui viene riconosciuta la possibilità che ogni singolo intervento attuato in diverse sedi (di una pluralità di paesi esteri) consenta di ottenere il punteggio relativo alla prestazione.

VI) *Risultati delle ispezioni*

Tra il 2008 e il 2012 le ispezioni (159) hanno determinato una riduzione del punteggio, in base al quale vengono erogate le risorse, prevalentemente sull'attività dei patronati, con le seguenti ricorrenti motivazioni: pratiche con mandato di patrocinio irregolare o prive di mandato di patrocinio o con documentazione mancante o insufficiente; non statisticabili perché relative a tematiche non previste; non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi; pratiche non reperite; duplicate con diverso codice; pratiche senza esito.

Benché, come è stato sostenuto da qualcuno nell'ambito delle audizioni svolte dal Comitato, le irregolarità possano far riferimento all'inadeguatezza delle voci in tabella (il cosiddetto «paniere» che andrebbe rivisto con urgenza) rispetto alle attività concretamente svolte (il che comunque nulla toglierebbe alla gravità della situazione), restano perplessità sull'istituto del mandato, come elemento qualificante la regolarità della pratica di patrocinio, e sull'efficacia del controllo esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

VII) *Relazioni al Parlamento*

La legge n. 152/2001 dispone che il Governo debba presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento.

In 14 anni sono state presentate solo 8 relazioni, fino al 2008 in modo piuttosto regolare e, malgrado avessero un contenuto prevalentemente compilativo, esse contenevano indicazioni sull'attività ispettiva.

Ma gli ultimi dati disponibili riguardano l'attività del 2011 alla quale si riferisce la relazione presentata al Parlamento nel 2015, senza alcuna indicazione sull'attività ispettiva svolta.

VIII) *Rapporto centro-periferia*

Malgrado tutti gli statuti dei principali istituti di patronato facciano riferimento all'attività all'estero, la normativa generale sui patronati non dà indicazioni sul rapporto gerarchico-funzionale tra gli istituti di patrocinio nazionale e le sedi all'estero, lasciandolo alla libera determinazione delle parti, il che spesso avviene attraverso una convenzione.

Il risultato è apparentemente un'area grigia e non trasparente dove possono accadere casi come quello della truffa a danno dei pensionati svizzeri del responsabile INCA-CGIL (v. *infra)* e non è facile individuare chi effettivamente svolga le funzioni di regolazione, indirizzo, controllo e coordinamento delle strutture organizzative.

Di fatto le associazioni all'estero non dispongono di autonomia giuridico-patrimoniale e vengono finanziate per le loro spese dal rispettivo istituto nazionale di patronato – di cui utilizzano il logo istituzionale – ricevendo da esso i sistemi telematici per il riscontro della propria attività. Conseguentemente non si comprende la posizione assunta dall'INCA nazionale nei confronti delle azioni di un proprio dirigente in Svizzera.

Per quanto riguarda, infine, i collaboratori volontari si ritiene indispensabile che sia riservata ai soli dipendenti degli istituti di patronato la *password* di accesso alle banche dati degli enti previdenziali, garantendo la massima trasparenza e la tutela per gli assistiti.

IX) *Legge di stabilità 2015, attuazione dell'articolo 11 della legge n. 152/2001*

Un'ultima osservazione riguarda i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanati nei mesi di agosto e settembre del 2015 in attuazione della precedente legge di stabilità. Tali decreti modificano l'articolo 10 della legge n.152/2001 e ridefiniscono i soggetti, le attività e le fonti di ricavo dei patronati, con oneri per il cittadino e gli enti pubblici.

La questione di una impellente necessità di aggiornare le attività svolte dai patronati nelle materie connesse alla loro finalità istituzionale – anche in relazione ad una mutata realtà delle collettività italiane residenti all'estero – così come quella di dar vita a una convenzione con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale che consenta ai patronati di svolgere quei servizi che la rete consolare non riesce più ad assicurare, è stata spesso sollevata, a ragione, dai patronati.

Tuttavia, è evidente che prima di ciò è urgente una importante azione di riforma volta ad una migliore certificazione delle attività svolte dai patronati all'estero e ad una più attenta ed efficace attività di indirizzo, vigilanza e controllo da parte dello Stato e delle sue strutture.

Pertanto si ritiene opportuno costituire, in collaborazione con la Commissione lavoro, un Comitato ristretto volto alla elaborazione di una proposta legislativa di riforma dei patronati.

ALLEGATO

SINTESI DEI VERBALI DI ISPEZIONI AI PATRONATI ITALIANI ALL'ESTERO NEL 2008

Australia

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: EPASA (sede di Melbourne); EPAS (sede di Melbourne); ACLI (sede di Sydney); ENAS (sede di Melbourne); INAS (sede di Sydney); INCA (sede di Sydney); ITAL (sede di Sydney); ENASCO (sede di Sydney).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non reperite (29), con esito negativo (54), non statisticabili (153), o statisticate erroneamente anche per inesatta attribuzione di codice o categoria (16).

Due patronati su otto non superano l'ispezione.

EPAS (sede di Melbourne) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 212 punti attività, per un totale convalidato di 234 (con 65 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 52). Delle 65 pratiche non convalidate, 42 non sono statisticabili, e 15 sono state statisticate erroneamente.

ENAS (sede di Melbourne) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 58 punti attività, per un totale convalidato di 336 (con 22 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 85). Delle 22 pratiche non convalidate, 7 hanno avuto esito negativo, e 15 non sono statisticabili.

Per gli altri sei patronati:

EPASA (sede di Melbourne) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 13 punti attività, per un totale convalidato di 903 (con 6 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 214);

ACLI (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 198 punti attività, per un totale convalidato di 1279 (con 53 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 323);

INAS (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 12 punti attività, per un totale convalidato di 657 (con 10 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 164);

INCA (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 14 punti attività, per un totale convalidato di 1156 (con 4 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 269);

ITAL (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 268 punti attività, per un totale convalidato di 788 (con 107 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 202);

ENASCO (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 8 punti attività, per un totale convalidato di 432 (con 4 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 107).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Belgio

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ACLI (sede di Liegi); INCA (sede di Bruxelles); EPASA (sede di Liegi-San Nicolas); INAS (sede di Bruxelles); ITAL (sede di Liegi); ENAS (sede di Charleroi); SIAS (sede di Bruxelles); ENASCO (sede di Bruxelles).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche senza esito (39), con mandato di patrocinio irregolare (22), non statisticabili (177), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (30), o statisticate erroneamente anche per inesatta attribuzione di codice o categoria (11).

Un patronato su otto non supera l'ispezione:

ENAS (sede di Charleroi) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 124 punti attività, per un totale convalidato di 330 (con 28 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 68). Data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione non è possibile identificare le ragioni delle 28 pratiche non convalidate.

Per gli altri sette patronati:

ACLI (sede di Liegi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 282 punti attività, per un totale convalidato di 773 (con 80 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 199);

INCA (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 97 punti attività, per un totale convalidato di 1924 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 446);

EPASA (sede di Liegi-San Nicolas) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 199 punti attività, per un totale convalidato di 1971 (con 20 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 392);

INAS (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 12 punti attività, per un totale convalidato di 348 (con 4 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 348);

ITAL (sede di Liegi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 796 punti attività, per un totale convalidato di 2184 (con 139 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 454);

SIAS (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 36 punti attività, per un totale convalidato di 984 (con 7 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 240);

ENASCO (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 123 punti attività, per un totale convalidato di 473 (con 31 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 71).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Canada

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: EPASA (sede di Vaughan); EPAS (sede di Vaughan); INAS (sede di Woodbridge); ENASCO (sede di Toronto); INCA (sede di Toronto); ACLI (sede di Toronto); ITAL (sede di Toronto); SIAS (sede di Toronto); ENAS (sede di Vaughan); INPAS (sede di Toronto).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, salvo che per la INAS (sede di Woodbridge), in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non reperite (3), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (30), duplicate con diverso codice (18).

Tutti i dieci patronati superano l'ispezione; specificamente:

EPASA (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 24 punti attività, per un totale convalidato di 3060 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 897);

EPAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 70 punti attività, per un totale convalidato di 996 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 260);

INAS (sede di Woodbridge) raggiunge il punteggio minimo previsto, con la convalida dei 2177 punti attività dichiarati (con il riconoscimento delle 658 pratiche dichiarate);

ENASCO (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 6 punti attività, per un totale convalidato di 818 (con 3 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 241);

INCA (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 40 punti attività, per un totale convalidato di 4395 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1364);

ACLI (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 27 punti attività, per un totale convalidato di 1366 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 412);

ITAL (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 24 punti attività, per un totale convalidato di 2672 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 832);

SIAS (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 6 punti attività, per un totale convalidato di 594 (con la convalida della 177 pratiche dichiarate);

ENAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 32 punti attività, per un totale convalidato di 912 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 237);

INPAS (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 18 punti attività, per un totale convalidato di 1146 (con 47 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 340).

Cile

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ACLI (sede di Santiago del Cile); INCA (sede di Santiago del Cile); ITAL (sede di Santiago del Cile).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché relative a tematiche non previste (69), con documentazione mancante (15), senza esito o con esito irregolare (1).

Due patronati non superano l'ispezione, specificamente:

ACLI (sede di Santiago del Cile) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 136 punti attività, per un totale convalidato di 332 (con 68 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 126). Le 68 pratiche non convalidate sono relative a tematiche non previste.

ITAL (sede di Santiago del Cile) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con il mancato riconoscimento delle 15 pratiche dichiarate, in quanto prive della documentazione.

Il restante patronato INCA (sede di Santiago del Cile) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 6 punti attività, per un totale convalidato di 1808 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 446).

Francia

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ITAL (sede di Nizza); ACLI (sede di Parigi); INCA (sede di Parigi); EPASA (sede di Nizza); INAS (sede di Nizza); ACAI (sede di Bening les Saint Avold).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con mandato di patrocinio irregolare o

prive di mandato di patrocinio o con documentazione mancante o insufficiente (circa 615), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (29), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (24).

Un patronato su sei non supera l'ispezione:

EPASA (sede di Nizza) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 136 punti attività, per un totale convalidato di 348 (con 35 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 45). Data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione non è possibile identificare le ragioni delle 35 pratiche non convalidate.

Per gli altri cinque patronati:

ITAL (sede di Nizza) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 35 punti attività, per un totale convalidato di 683 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 167);

ACLI (sede di Parigi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 128 punti attività, per un totale convalidato di 2736 (con 23 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 682);

INCA (sede di Parigi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 602 punti attività, per un totale convalidato di 2142 (con 151 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 537);

INAS (sede di Nizza) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 88 punti attività, per un totale convalidato di 1722 (con 29 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 437);

ACAI (sede di Bening les Saint Avold) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 2350 punti attività, per un totale convalidato di 3640 (con 611 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 992).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Germania

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ENAS (sede di Monaco di Baviera); SIAS (sede di Bonn); ACLI (sede di Monaco di Baviera); ITAL (sede di Offenbach); INAS (sede di Monaco di Baviera); INCA (sede di Monaco di Baviera); ENASCO (sede di Monaco di Baviera); EPASA (sede di Colonia).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con mandato di patrocinio assente o ine-

satto (93), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (64), con documentazione mancante (37), o statisticate ripetutamente (30).

Un patronato su otto non supera l'ispezione:

ENASCO (sede di Monaco di Baviera) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con la convalida dei 96 punti attività dichiarati (con il riconoscimento delle 24 pratiche dichiarate).

Per gli altri sette patronati:

ENAS (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 27 punti attività, per un totale convalidato di 462 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 116);

SIAS (sede di Bonn) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 24 punti attività, per un totale convalidato di 513 (con 6 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 125);

ACLI (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 46 punti attività, per un totale convalidato di 689 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 179);

ITAL (sede di Offenbach) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 252 punti attività, per un totale convalidato di 2534 (con 90 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 707);

INAS (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 68 punti attività, per un totale convalidato di 2920 (con 17 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 750);

INCA (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 186 punti attività, per un totale convalidato di 3473 (con 43 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 796);

EPASA (sede di Colonia) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 148 punti attività, per un totale convalidato di 1350 (con 39 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 350).

Inghilterra

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: INCA (sede di Londra); ITAL (sede di Londra); ACLI (sede di Londra); INAS (sede di Londra).

Ciascuna ispezione, salvo quella alla INCA (sede di Londra), ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche prive di esito, non statisticabili perché relative a tematiche non previste (201), con documentazione mancante (4).

Tutti i quattro patronati superano l'ispezione; specificamente:

INCA (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, con la convalida dei 3616 punti attività dichiarati (con il riconoscimento delle 817 pratiche dichiarate);

ITAL (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 110 punti attività, per un totale convalidato di 680 (con 17 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 197);

ACLI (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 15 punti attività, per un totale convalidato di 2360 (con 5 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 608);

INAS (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 588 punti attività, per un totale convalidato di 3771 (con 186 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 954).

Svizzera

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ACLI (sede di Zurigo); INCA (sede di Zurigo); INAS (sede di Zurigo); INAC (sede di Zurigo); ACAI (sede di Chiasso); EPASA (sede di San Gallo); ENAS (sede di Berna); EPAS (sede di Lugano); ITAL (sede di Zurigo).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (42), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (circa 61), con documentazione mancante (8), o statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (circa 27).

Un patronato su nove non supera l'ispezione:

INAC (sede di Zurigo) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94, ai fini della concessione del contributo pubblico), pur raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 76 punti attività, per un totale convalidato di 1006 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 237). Data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione non è possibile identificare le ragioni delle 28 pratiche non convalidate.

Per gli altri otto patronati:

ACLI (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 152 punti attività, per un totale convalidato di 3065 (con 42 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 765);

INCA (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 73 punti attività, per un totale convalidato di 3256 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 753);

INAS (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 10 punti attività, per un totale convalidato di 4596 (con il riconoscimento delle 1137 pratiche dichiarate);

ACAI (sede di Chiasso) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 32 punti attività, per un totale convalidato di 1389 (con la convalida delle 278 pratiche dichiarate);

EPASA (sede di San Gallo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 9 punti attività, per un totale convalidato di 757 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 176);

ENAS (sede di Berna) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 18 punti attività, per un totale convalidato di 407 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 99);

EPAS (sede di Lugano) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 56 punti attività, per un totale convalidato di 1192 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 298);

ITAL (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 74 punti attività, per un totale convalidato di 3934 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1005).

Riguardo ai patronati INAC (sede di Zurigo) ed ITAL (sede di Zurigo), si è lasciata alla Direzione generale delle politiche previdenziali la valutazione di controlli mirati alle pratiche statisticate nella Tabella A (Inps) voce 5 e 6 (relative a rendite di vecchiaia, superstiti o vedovili).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Uruguay

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: INCA (sede di Montevideo); INAS (sede di Montevideo); ITAL (sede di Montevideo); ENASCO (sede di Montevideo); ACLI (sede di Montevideo).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché relative a tematiche non previste (45), con documentazione mancante (2), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (1), senza esito o con esito irregolare (50), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani e/o per i quali non è stata documentata l'attività lavorativa in Italia (8).

Un patronato su cinque non supera l'ispezione:

ENASCO (sede di Montevideo) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 24 punti attività, per un totale convalidato di 234 (con 6 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 51). Le 6 pratiche sono relative a cittadini non italiani e/o per i quali non è stata documentata l'attività lavorativa in Italia.

Per gli altri quattro patronati:

INCA (sede di Montevideo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 276 punti attività, per un totale convalidato di 546 (con 87 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 131);

INAS (sede di Montevideo) raggiunge il punteggio minimo previsto, con la convalida delle 161 pratiche dichiarate;

ITAL (sede di Montevideo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 12 punti attività, per un totale convalidato di 438 (con 3 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 100);

ACLI (sede di Montevideo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 31 punti attività, per un totale convalidato di 435 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 114).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

USA

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ACAI (sede di Hartford); INAC (sede di Cranston); ITAL (sede di New York); INAS (sede di New York); INCA (sede di Cape Coral); EPASA (sede di New York); ACLI (sede di New York); ENASCO (sede di Fort Lauderdale).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (122), senza esito o con esito negativo (circa 125), con documentazione mancante (circa 32), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (765), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (4).

Tre patronati su otto non superano l'ispezione.

INAC (sede di Cranston) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94, ai fini della concessione del contributo pubblico), pur raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 40 punti attività, per un totale convalidato di 2232 (con 13 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 604). Delle 13 pratiche non convalidate, 6 sono con documentazione mancante, e 7 sono senza esito.

INCA (sede di Cape Coral) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 5 punti attività, per un totale convalidato di 225 (con 1 pratica non convalidata, per un totale riconosciuto di 57).

ENASCO (sede di Fort Lauderdale) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 4 punti attività, per un totale convalidato di 144 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 40).

Per gli altri cinque patronati:

ACAI (sede di Hartford) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 452 punti attività, per un totale convalidato di 624 (con 156 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 287);

ITAL (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 257 punti attività, per un totale convalidato di 1271 (con 63 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 318);

INAS (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 1604 punti attività, per un totale convalidato di 732 (con 776 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 182);

EPASA (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 86 punti attività, per un totale convalidato di 1210 (con 21 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 300);

ACLI (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 51 punti attività, per un totale convalidato di 1713 (con 5 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 429).

Riguardo ai patronati ACAI (sede di Hartford) e INAC (sede di Cranston), si è lasciata alla Direzione generale delle politiche previdenziali, la valutazione di controlli mirati alle pratiche statisticate nel gruppo 3 voce 8 (Inps) (relative a ricostruzioni contributive).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Sintesi dei verbali di ispezioni ai patronati italiani all'estero nel 2009

Belgio

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2009 dai patronati: INAS (sede di Bruxelles); ITAL (sede di Bruxelles); SIAS (sede di Bruxelles); ENAS (sede di Charleroi); EPASA (sede di Liegi-San Nicolas); ACLI (sede di Bruxelles); INCA (sede di Liegi); ENASCO (sede di Bruxelles).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (circa 316), non statisticabili perché relative a pensione provvisoria (27), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (circa 26), senza esito (5), o con documentazione mancante (circa 21).

Due patronati su otto non superano l'ispezione.

ITAL (sede di Bruxelles) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 51 punti attività, per un totale convalidato

di 471 (con 11 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 121). Le 11 pratiche non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale.

ENAS (sede di Charleroi) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 411,5 punti attività, per un totale convalidato di 153 (con 91 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 57). Delle 91 pratiche non convalidate, 58 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 33 sono state statisticate erroneamente o sono mancanti della documentazione.

Per gli altri sei patronati:

INAS (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 120 punti attività, per un totale convalidato di 1463 (con 24 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 630);

SIAS (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 330 punti attività, per un totale convalidato di 1362 (con 67 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 971);

EPASA (sede di Liegi-San Nicolas) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 265 punti attività, per un totale convalidato di 2046 (con 52 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1073);

ACLI (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 239 punti attività, per un totale convalidato di 1717 (con 60 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 987);

INCA (sede di Liegi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 400 punti attività, per un totale convalidato di 1699 (con 80 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2296);

ENASCO (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 25 punti attività, per un totale convalidato di 542 (con 5 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 209).

Riguardo a tutti i patronati, si esprime la necessità che vengano forniti ulteriori chiarimenti in merito alla statisticazione delle pratiche di pensione in convenzione internazionale con l'Italia.

Brasile

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2009 dai patronati: INAS (sede di Rio De Janeiro); ITAL (sede di Florianopolis); ENASCO (sede di Florianopolis); INCA (sede di Rio De Janeiro); ACLI (sede di San Paolo); EPASA (sede di San Paolo); ENAS (sede di San Paolo); SIAS (sede di San Paolo).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto con documen-

tazione mancante (2), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (34), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (3), senza esito o con esito irregolare (1), con mandato di patrocinio assente o inesatto (9), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (52), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani (9).

Due patronati su otto non superano l'ispezione.

ENAS (sede di San Paolo) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 168 punti attività, per un totale convalidato di 353 (con 54 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 391). Delle 54 pratiche non convalidate, 20 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 34 sono relative a tematiche non previste.

SIAS (sede di San Paolo) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 363 punti attività, per un totale convalidato di 379 (con 70 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 589). Non è possibile chiarire le ragioni dell'annullamento delle 70 pratiche.

Per gli altri sei patronati:

INAS (sede di Rio De Janeiro) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 105 punti attività, per un totale convalidato di 631 (con 21 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1008);

ITAL (sede di Florianopolis) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 45 punti attività, per un totale convalidato di 330,5 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 112);

ENASCO (sede di Florianopolis) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 45 punti attività, per un totale convalidato di 951 (con 15 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 237);

INCA (sede di Rio De Janeiro) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 227,5 punti attività, per un totale convalidato di 883,5 (con 57 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1528);

ACLI (sede di San Paolo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 233 punti attività, per un totale convalidato di 1689 (con 67 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2342);

EPASA (sede di San Paolo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 305,5 punti attività, per un totale convalidato di 905 (con 337 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1699).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Inghilterra

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2009 dai patronati: ENAS (sede di Rawtenstall); ACLI (sede di Londra); INAS (sede di Londra); INCA (sede di Londra); ITAL (sede di Londra).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per la seguente motivazione: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (circa 265).

Tutti i cinque patronati superano l'ispezione; specificamente:

ENAS (sede di Rawtenstall) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 10 punti attività, per un totale convalidato di 508 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 121);

ACLI (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 467 punti attività, per un totale convalidato di 3660 (con 116 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2187);

INAS (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 687 punti attività, per un totale convalidato di 5937 (con 76 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2169);

INCA (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 293 punti attività, per un totale convalidato di 4456 (con 58 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1650);

ITAL (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 200 punti attività, per un totale convalidato di 656,50 (con 52 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 489).

Riguardo a tutti i patronati, si segnala il frequente caso di pratiche di pensioni in convenzione internazionale in cui l'ente erogatore (Inps) non fa menzione – nel provvedimento di comunicazione e liquidazione – di alcuna attività di istruttoria eseguita da parte del patronato (che ne chiede la validazione).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Svizzera

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2009 dai patronati: ACAI (sede di Lugano); ACLI (sede di Zurigo); ENAS (sede di Berna); EPASA (sede di San Gallo); INAC (sede di Zurigo); INAS (sede di Zurigo); INCA (sede di Berna); ITAL (sede di Wil).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti

attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (27), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (circa 114), con documentazione mancante (12), con mandato di patrocinio irregolare (circa 45), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (99), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (circa 148).

Due patronati su otto non superano l'ispezione.

ENAS (sede di Berna) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 7 comma 5, lett. *c)* e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 265,35 punti attività, per un totale convalidato di 300.50 (con 54 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 66). Delle 54 pratiche non convalidate, 26 risultano avere un codice errato; delle altre 28 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

INAC (sede di Zurigo) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 7 comma 5, lett. *c)* e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto e con una riduzione di 384,5 punti attività, per un totale convalidato di 2487 (con 91 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 525). Delle 91 pratiche non convalidate, 14 non rientrano nelle tematiche previste, 1 non presenta attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale; delle altre 76 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

Per gli altri sei patronati:

ACAI (sede di Lugano) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 16 punti attività, per un totale convalidato di 277 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 56);

ACLI (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 390 punti attività, per un totale convalidato di 1562,50 (con 84 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1007);

EPASA (sede di San Gallo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 335,5 punti attività, per un totale convalidato di 1001 (con 84 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 341);

INAS (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 319 punti attività, per un totale convalidato di 4858 (con 62 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1209);

INCA (sede di Berna) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 302 punti attività, per un totale convalidato di

2378,5 (con 61 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 752);

ITAL (sede di Wil) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 165 punti attività, per un totale convalidato di 641,5 (con 35 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 269).

Riguardo a tutti i patronati, si esprime la necessità che vengano forniti ulteriori chiarimenti in merito alla statisticazione delle pratiche di pensione in convenzione internazionale con l'Italia o con l'altri paesi.

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

SINTESI DEI VERBALI DI ISPEZIONI AI PATRONATI ITALIANI ALL'ESTERO NEL 2010

Argentina

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: ENAS (sede di Buenos Aires); ENASCO (sede di Buenos Aires); ACLI (sede di Buenos Aires); EPASA (sede di Munro); INAS (sede di Buenos Aires); INCA (sede di Buenos Aires); ITAL (sede di Buenos Aires); SIAS (sede di Buenos Aires).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto con documentazione mancante (8), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (3), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (circa 29), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (4), con mandato di patrocinio assente o inesatto (10), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (331), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani (circa 49).

Tre patronati su otto non superano l'ispezione.

ENAS (sede di Buenos Aires) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 7 comma 5, lett. *c)* e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 121 punti attività, per un totale convalidato di 461 (con 40 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 171). Delle 40 pratiche non convalidate, 12 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 17 sono prive di documentazione, 10 sono relative ad anni diversi o riferite a cittadini non italiani. Non è possibile chiarire le ragioni dell'annullamento della restante pratica.

Dell'EPASA (sede di Munro) non è stato possibile svolgere l'ispezione perché non in possesso della relativa documentazione.

SIAS (sede di Buenos Aires) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 7 comma 5, lett. *c)* e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), pur raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 176 punti attività, per un totale convalidato di 625 (con 36 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 728). Delle 36 pratiche non convalidate, 23 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 9 sono riferite a cittadini non italiani, 4 sono relative a tematiche non previste.

Per gli altri cinque patronati:

ENASCO (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 50 punti attività, per un totale convalidato di 2368 (con 10 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 542);

ACLI (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 571 punti attività, per un totale convalidato di 5441 (con 114 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 4752);

INAS (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 368 punti attività, per un totale convalidato di 1193,5 (con 74 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1640);

INCA (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 454 punti attività, per un totale convalidato di 2272 (con 92 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2501);

ITAL (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 421,5 punti attività, per un totale convalidato di 6530,5 (con 85 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 3606);

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Austria

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: ACLI (sede di Innsbruck); INCA (sede di Innsbruck).

Entrambi i patronati non raggiungono il punteggio minimo previsto:

ACLI (sede di Innsbruck) con una riduzione di 21,5 punti attività, per un totale convalidato di 228,5 (con 20 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 49). Delle 20 pratiche non convalidate, 2 sono con mandato di patrocinio irregolare, 1 è priva di esito, 17 sono con documentazione mancante.

INCA (sede di Innsbruck) con una riduzione di 267 punti attività, per un totale convalidato di 381 (con 51 pratiche non convalidate, per un to-

tale riconosciuto di 418). Delle 51 pratiche non convalidate, 14 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 36 non rientrano nelle tematiche previste, 1 è relativa ad anni diversi.

Francia

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: ACAI (sede di Bening les Saint Avold); ACLI (sede di Parigi); EPASA (sede di Nizza); INAS (sede di Nizza); INCA (sede di Parigi); ITAL (sede di Marsiglia).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (25), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (circa 242), con documentazione mancante (circa 36), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (298).

Un patronato su sei non supera l'ispezione:

EPASA (sede di Nizza) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 7 comma 5, lett. *c)* e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 124 punti attività, per un totale convalidato di 657,5 (con 26 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 305). Delle 26 pratiche non convalidate, 7 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 15 hanno documentazione mancante, 1 è relativa a tematiche non previste; delle altre 3 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificarne le ragioni.

Per gli altri cinque patronati:

ACAI (sede di Bening les Saint Avold) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 135 punti attività, per un totale convalidato di 1519,5 (con 22 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 621).

ACLI (sede di Parigi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 527 punti attività, per un totale convalidato di 1884,5 (con 127 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1345);

INAS (sede di Nizza) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 867,5 punti attività, per un totale convalidato di 1816,5 (con 202 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1560);

INCA (sede di Parigi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 407,5 punti attività, per un totale convalidato di 2198,5 (con 90 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 972);

ITAL (sede di Marsiglia) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 66,5 punti attività, per un totale convalidato di 601 (con 34 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 497).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Germania

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: ACLI (sede di Stoccarda); ENAS (sede di Monaco di Baviera); EPASA (sede di Solingen); INCA (sede di Monaco di Baviera); INFORMAFAMIGLIA (sede di Solingen); ITAL (sede di Berlino); SIAS (sede di Bonn).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con mandato di patrocinio assente o inesatto (26), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (9), con documentazione mancante (6), non statisticabili in quanto riferite a cittadini non italiani (12), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (116), o non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (244).

Due patronati su sette non superano l'ispezione.

ENAS (sede di Monaco di Baviera) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 304,5 punti attività, per un totale convalidato di 309 (con 77 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 61). Delle 77 pratiche non convalidate, 14 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, circa 10 sono senza mandato di patrocinio o con mandato irregolare, 5 relative a cittadini non italiani, 5 prive di documentazione, 43 relative a tematiche non previste.

INFORMAFAMIGLIA (sede di Solingen) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 7 comma 5, lett. *c)* e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con il mancato riconoscimento di alcuna pratica. Data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione non è possibile identificare le ragioni delle 151 pratiche non convalidate.

Per gli altri cinque patronati:

ACLI (sede di Stoccarda) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 795,5 punti attività, per un totale convalidato

di 981,5 (con 176 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 783);

EPASA (sede di Solingen) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 60 punti attività, per un totale convalidato di 1182 (con 11 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 375);

INCA (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 563 punti attività, per un totale convalidato di 3585,5 (con 113 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1019);

ITAL (sede di Berlino) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 399,5 punti attività, per un totale convalidato di 1312,5 (con 92 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 476);

SIAS (sede di Bonn) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 55 punti attività, per un totale convalidato di 1464 (con 11 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 851).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Spagna

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: INAS (sede di Barcellona); INCA (sede di Barcellona); ITAL (sede di Barcellona).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con mandato di patrocinio assente o inesatto (8), con documentazione mancante (29), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (6), o non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (15).

Nessuno dei tre patronati supera l'ispezione; specificamente:

INAS (sede di Barcellona) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 81 punti attività, per un totale convalidato di 188,5 (con 16 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 186). Delle 16 pratiche non convalidate, 11 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 4 sono senza mandato di patrocinio o con mandato irregolare, 1 è relativa a tematiche non previste.

INCA (sede di Barcellona) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 113 punti attività, per un totale convalidato di 128 (con 32 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 247). Delle 32 pratiche non convalidate, 1 non presenta attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 8 sono senza mandato di patrocinio o con man-

dato irregolare, 4 sono relative a tematiche non previste, 1 è senza esito; delle altre 18 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

ITAL (sede di Barcellona) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 111,5 punti attività, per un totale convalidato di 203 (con 49 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 109). Delle 49 pratiche non convalidate, 3 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 1 è relativa a tematiche non previste, 2 sono senza esito, 29 sono senza documentazione; delle altre 14 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Sintesi dei verbali di ispezioni ai patronati italiani all'estero nel 2011

Canada

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: SIAS (sede di Montreal); ENASCO (sede di Montreal); ACLI (sede di Montreal); ITAL (sede di Toronto); ENAS (sede di Vaughan); INPAS (sede di Vaughan); ACAI (sede di Toronto); EPASA (sede di Missisauga); EPAS (sede di Vaughan); INAS (sede di Toronto); INCA (sede di Montreal).

Ciascuna ispezione ha comportato, salvo che per il patronato ENAS (sede di Vaughan), la riduzione di un determinato numero di punti attività in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con esito negativo o senza esito (5), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (270), in quanto non riferite a cittadini italiani (2), con documentazione mancante (71), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (27), con mandato di patrocinio assente o inesatto (17), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (37).

Tutti gli undici patronati superano l'ispezione; specificamente:

SIAS (sede di Montreal) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 19 punti attività, per un totale convalidato di 1195,5 (con 4 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 689);

ENASCO (sede di Montreal) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 74,95 punti attività, per un totale convalidato di 1136,5 (con 39 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 575);

ACLI (sede di Montreal) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 52,5 punti attività, per un totale convalidato di 1869,5 (con 19 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1146);

ITAL (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 78 punti attività, per un totale convalidato di 3461,5 (con 16 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1431);

ENAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, con la convalida degli 803 punti attività dichiarati (con il riconoscimento delle 172 pratiche dichiarate);

INPAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 36 punti attività, per un totale convalidato di 1835,5 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 894).

ACAI (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 16 punti attività, per un totale convalidato di 1096 (con 7 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 534).

EPASA (sede di Missisauga) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 42,5 punti attività, per un totale convalidato di 1144,5 (con 15 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 439);

EPAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 199 punti attività, per un totale convalidato di 1768 (con 43 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 758);

INAS (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 69 punti attività, per un totale convalidato di 2392 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1772);

INCA (sede di Montreal) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 4046,5 punti attività, per un totale convalidato di 5961,5 (con 1133 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2615).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Inghilterra

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: ENAS (sede di Rawtenstall); INAS (sede di Londra); ITAL (sede di Londra); INCA (sede di Londra); ACLI (sede di Nottingham).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (29), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (177), o statisticate erroneamente per

inesatta attribuzione di codice o categoria (30), con documentazione mancante (9), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (2), con mandato di patrocinio assente o inesatto (26), senza esito o con esito irregolare (46).

Tutti i cinque patronati superano l'ispezione; specificamente:

ENAS (sede di Rawtenstall) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 41,5 punti attività, per un totale convalidato di 930 (con 11 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 276);

INAS (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 93,5 punti attività, per un totale convalidato di 6606,5 (con 63 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2133);

ITAL (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 100 punti attività, per un totale convalidato di 975 (con 43 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 612);

INCA (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 415 punti attività, per un totale convalidato di 3572,5 (con 135 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1559);

ACLI (sede di Nottingham) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 56 punti attività, per un totale convalidato di 1877 (con 38 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1059).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Olanda

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: INAS (sede di Geleen); ACLI (sede di Utrecht).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (6), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (34), o statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (30), con documentazione mancante (3), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (3), con mandato di patrocinio assente o inesatto (8), senza esito o con esito irregolare (2).

Entrambi i patronati superano l'ispezione; specificamente:

INAS (sede di Geleen) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 53,50 punti attività, per un totale convalidato di 333 (con 15 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 118);

ACLI (sede di Utrecht) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 93,5 punti attività, per un totale convalidato di 2100 (con 63 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 939).

Svizzera

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: EPASA (sede di San Gallo); INAC (sede di Zurigo); ITAL (sede di Lugano); ACAI (sede di Lugano); ENAS (sede di Berna); ACLI (sede di Ginevra); INAS (sede di Berna); INCA (sede di Ginevra).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (circa 34), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani (circa 19), con documentazione mancante (43), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (4), con mandato di patrocinio assente o inesatto (circa 43), senza esito o con esito irregolare (circa 15).

Tre patronati su otto non superano l'ispezione.

INAC (sede di Zurigo) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 7 comma 5, lett. *c)* e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 165 punti attività, per un totale convalidato di 1604 (con 32 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 320). Delle 32 pratiche non convalidate, 15 hanno documentazione mancante, 1 ha una errata attribuzione di codice o categoria; delle altre 16 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

ACAI (sede di Lugano) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 26 punti attività, per un totale convalidato di 237 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 52). Delle 8 pratiche non convalidate, 5 non sono relative a cittadini italiani, 3 hanno errata attribuzione di codice o categoria.

Dell'ENAS (sede di Berna) non è stato possibile svolgere l'ispezione per irreperibilità del responsabile ed inesistenza della sede.

Per gli altri cinque patronati:

EPASA (sede di San Gallo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 87,5 punti attività, per un totale convalidato di 1917,5 (con 22 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 486);

ITAL (sede di Lugano) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 125 punti attività, per un totale convalidato di 2993 (con 76 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 696);

ACLI (sede di Ginevra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 151 punti attività, per un totale convalidato di 1176 (con 95 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 615);

INAS (sede di Berna) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 30 punti attività, per un totale convalidato di 3137 (con 24 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 885);

INCA (sede di Ginevra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 89 punti attività, per un totale convalidato di 2576,5 (con 52 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 848).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

USA

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: ACAI (sede di New York); INAS (sede di New York); INCA (sede di New York); EPASA (sede di New York); ENASCO (sede di Fort Lauderdale); INAC (sede di Cranston); SIAS (sede di New York); ITAL (sede di New York); ACLI (sede di New York).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto con documentazione mancante (1), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (3), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (circa 531), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (15), senza esito o con esito irregolare (circa 79), con mandato di patrocinio assente o inesatto (circa 30), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (18), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani (5).

Un patronato su nove non supera l'ispezione:

ACAI (sede di New York) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma *(ex* art. 7 comma 5, lett. *c)* e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 101,5 punti attività, per un totale convalidato di 514,5 (con 21 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 172). Delle 21 pratiche non convalidate, 10 sono senza esito, 10 relative ad anni diversi. Non è possibile chiarire le ragioni dell'annullamento della restante pratica.

Per gli altri otto patronati:

INAS (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 296 punti attività, per un totale convalidato di 815 (con 61 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 604);

INCA (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 420 punti attività, per un totale convalidato di 1573 (con 444 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1429);

EPASA (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 155,5 punti attività, per un totale convalidato di

1504,5 (con 57 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1485);

ENASCO (sede di Fort Lauderdale) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 326,5 punti attività, per un totale convalidato di 893,2 (con 79 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 419);

INAC (sede di Cranston) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 25 punti attività, per un totale convalidato di 2007,2 (con 5 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 625);

SIAS (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 33 punti attività, per un totale convalidato di 517,5 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 266);

ITAL (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 182 punti attività, per un totale convalidato di 1668 (con 36 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1554);

ACLI (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 38 punti attività, per un totale convalidato di 670 (con 47 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 483).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 17 marzo 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 17 marzo 2016

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Luciano D'Emmanuele
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Luciano D'Emmanuele, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, che ringrazia per la presenza.

Luciano D'EMMANUELE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (*M5S*), Laura PUPPATO (*PD*), i deputati Stefano VIGNAROLI (*M5S*), Miriam COMINELLI (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luciano D'EMMANUELE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino,* risponde ai quesiti posti, indi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor D'Emmanuele per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 17 marzo 2016

Plenaria
189ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il presidente STUCCHI *(LN-Aut)* rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali interviene il senatore CASSON *(PD)*.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedì 17 marzo 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,40.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione di polizia relativamente alle attività di contrasto dei Nuclei armati proletari descritte nell'audizione del dottor Alfonso Noce;

– delegare il dottor Salvini ad acquisire sommarie informazioni testimoniali da alcuni ex appartenenti alle Forze dell'ordine al corrente dei fatti;

– incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione sulle indagini svolte nel 1978 in relazione alla tipografia di via Pio Foà;

– incaricare il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona coinvolta nei fatti;

– incaricare il generale Scriccia di svolgere una ricerca documentale sul colonnello Stefano Giovannone;

– incaricare il generale Scriccia, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire dal Tribunale di Roma la documentazione giudiziaria disponibile sulla tipografia di via Pio Foà.

Comunica inoltre che in data odierna il dottor Salvini ha depositato una nota istruttoria, riservata, contenente proposte di approfondimento sulle indagini svolte nel 1978 sulla tipografia di via Pio Foà e un compendio di documenti, riservato, consegnati dal maresciallo Angelo Incandela.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

€ 7,20